



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 83

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 09/09/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019403205634

Esito: RINVIO AL 10/09/2019 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZIZZO COSIMO.....	21
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO.....	21
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MAGISTRO DOMENICO.....	43
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO.....	43
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARIANI ROBERTO.....	58
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO.....	58

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 09/09/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Prima di iniziare devo dare atto che si è costituito l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti per alcune Parti Civili, poi leggerò l'appello, però ne do atto preliminarmente: Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Mauro, Panarelli Pasquale, Panarelli Domenico, Pasini Vanessa, Bucci Paolo, Trani Maria, Leo Massimo, Tarantino Loredana, Scalone Vincenzo, Scalone Luigi e Scalone Maria. Le costituzioni per queste parti dell'Avvocato Catapano Minotti sono a disposizione di tutte le parti. Anche in via preliminare diamo atto che l'Avvocato Annalisa Montanaro si è costituita - dando atto del decesso della Parte Civile, la signora Contrera Amalia - per i suoi eredi, come da atto di costituzione che è stato depositato il 23 luglio, unitamente al certificato di morte e alle procure degli eredi di questa Parte Civile. Questa documentazione è depositata, se le parti volessero prendere visione.

Sempre come comunicazione, c'è stato un errore nel calendario, quindi la settimana del 23 settembre non si terrà l'udienza di lunedì 23, invece si terrà il venerdì 27, perché è la

terza settimana. Quindi, invece del 23, il 27. La settimana prossima no, è regolare... C'è stato un errore. C'è stato proprio un errore di fissazione di udienza monocratica e quindi il 23 non potremo tenere udienza, la faremo il 27 invece che il 23, 27 settembre.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Io il 27 ho udienza a Pescara.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vediamo che attività per quell'udienza, se non avete particolare interesse, altrimenti pazienza. Vedremo nel corso della settimana prossima, vediamo che attività è prevista – eventualmente - per il 27, così poi ci regoliamo.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono sopraggiunti dei difensori?

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, nel frattempo mi ha chiamato l'Avvocato Franz Pesare per la sostituzione e l'Avvocato Armando Pasanisi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Pesare e Pasanisi sono sostituiti dall'Avvocato Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono poi sopraggiunti, prego Avvocato?

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, l'Avvocato Melucci per i suoi assistiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, Giudice, buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocati Melucci e Lojacono per i rispettivi assistiti. Cesare e Pasanisi sono sostituiti dall'Avvocato Lisco.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Intendeva la Difesa sollevare una questione che è preliminare rispetto all'escussione dei testi. Quindi, quando ritiene, se mi date la parola.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, la questione che intendiamo evidenziare e prospettare alla Corte rinvia da questa attività integrativa di indagine rispetto alla quale, evidentemente, numerosi problemi si sono posti, anche perché – come è ben noto a tutti quanti – vi è una scarsità di protezione giurisprudenziale sull'argomento e quindi questo processo potrebbe essere anche un processo pilota in ordine alla interpretazione di talune norme. In relazione alla attività integrativa di indagine, così come espletata dall'ufficio di Procura, ricorderete che nell'udienza dell'8 luglio ultimo scorso il

Pubblico Ministero Dottor Buccoliero ebbe a formulare, all'esito dell'attività integrativa, quelle che erano le sue richieste istruttorie. Quindi, richieste di prova orale e richieste di prova documentale. Ora, in relazione alla prova documentale, il Pubblico Ministero e riporto testualmente proprio quello che è il dato del verbale stenotipico a pagina 4 dell'udienza dell'8 luglio ultimo scorso, laddove chiedeva la "acquisizione di tutta la documentazione indicata già nell'attività integrativa", quella che è stata presa ovviamente e quest'ultima è allegata in cd in supporto informatico all'informativa. In buona sostanza il Pubblico Ministero vi depositava, chiedeva l'acquisizione di un DVD al cui interno erano contenuti tutti gli allegati dell'unico documento materiale, che era l'informativa di Polizia Giudiziaria a firma del Luogotenente Mariani. Ricorderete perfettamente che a fronte di questa richiesta di acquisizione documentale, le Difese, richiamando il contenuto delle ordinanze dell'ottobre 2016 e maggio 2017, intesero prospettare l'eccezione secondo cui il processo penale non è un processo penale telematico; che l'unico documento dotato di forza probatoria è il documento cartaceo e quelle copie informatiche difettavano di qualsiasi carattere di autenticità, restando solo il documento cartaceo quello da esaminare, che era proprio un passaggio riportato dall'ordinanza di questa Eccellentissima Corte nella data del 9 maggio 2017. Con riferimento alla questione dedotta e prospettata in quell'udienza, questa Eccellentissima Corte emise l'ordinanza che è in atti, con cui - disattendendo la questione articolata dalla Difesa - ebbe a statuire che in concreto non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto, leggo testualmente: "Il contenuto del DVD (ovvero del supporto informatico di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione - è stato verosimilmente oggetto di rilascio in copia da parte della segreteria del Pubblico Ministero ed è certamente disponibile anche in cartaceo". E poi, quella stessa ordinanza riteneva non pertinenti i richiami fatti nella declinazione delle eccezioni difensive alle precedenti ordinanze assunte nel 2016 e 2017, perché quelle precedenti questioni afferivano a delle eccezioni formulate sulla visione della cosiddetta copia di cortesia informatica e non già dal documento cartaceo che, invece, aveva tutti gli elementi dell'originale. Quindi, in ragione proprio del contenuto dell'ordinanza emessa dalla Corte in data 8 luglio, vi è che la Corte aveva opinato la non sussistenza di una lesione in concreto del diritto di difesa sulla base di un presupposto fattuale assolutamente insuperabile, ovvero della materiale presenza dei documenti cartacei presso la segreteria del Pubblico Ministero. Ora, in ragione di questo presupposto fattuale, il sottoscritto difensore, in data 10 luglio 2019, nella sua veste di difensore di fiducia di un imputato tanto imputato nel processo ad quem, nel processo Leucaspide, quanto nell'odierno processo, si presentava presso la segreteria dell'ufficio del Pubblico Ministero

precedente formulando una richiesta scritta di visionare quello che è il documento cartaceo, ovvero tutti quanti gli allegati alla informativa di Polizia Giudiziaria, la numero 39, del 25 giugno 2019, a firma del Luogotenente Mariani. È evidente che, naturalmente, questa richiesta di visione di compulsare quella documentazione era proprio funzionale ad esercitare compiutamente il diritto di difesa, proprio per valutare quella che era la corrispondenza della documentazione riversata sul supporto informatico, l'autenticità la genuinità e quant'altro. Ebbene, a fronte di questa richiesta prospettata dal difensore, il Cancelliere del Pubblico Ministero attestava che... riporto proprio fedelmente quella che è l'attestazione del Cancelliere: "Gli allegati al documento cartaceo di cui sopra, ovvero l'informativa, la 309, sono contenuti esclusivamente in un DVD, non si dispone quindi di atti cartacei per gli allegati in questione". Quindi, questa emergenza che si appalesava in data 10 luglio conflagrava, evidentemente, in punto di fatto, con quell'elemento che la Corte aveva ritenuto essere fondante proprio l'esclusione dell'invocata lesione in concreto del diritto di difesa. Quindi, la mancanza della materialità della documentazione ha impedito quel controllo che il difensore voleva operare in ordine a quelli che erano i documenti acquisiti, dal quale esito dell'attività integrativa di indagine ed evidentemente riversati sul supporto informatico, al fine – appunto – di determinare, di valutarne la completezza e la originalità. Vedete che la questione non sia una questione assolutamente astratta, ma che ha una ricaduta concreta è data da un'ulteriore circostanza che intendo porre all'attenzione delle Signorie Vostre Illustrissime, perché rappresenta un elemento di novità rispetto a quelle che sono state le questioni già dedotte nell'udienza dell'8 luglio. Ovvero, dalla visione del supporto informatico, che poi è l'unico documento – tra virgolette – che è stato possibile per noi poter visionare, è risultato che – dalla lettura dei verbali di acquisizione e di operazioni compiute svolte dalla Guardia di Finanza – vi è stata una serie di acquisizioni documentali di copiosissimi documenti, numerosissimi documenti, che non sono stati neanche riversati sul supporto informatico. Ovvero, in buona sostanza, non soltanto mancano i documenti nella propria materialità, ma vi è che la Polizia Giudiziaria non si sa secondo e seguendo quale criterio ha operato una selezione dei documenti acquisiti e riversati su quel supporto informatico, che è stato poi depositato presso la Cancelleria del Pubblico Ministero e poi successivamente di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione ed è stato acquisito con ordinanza dalla Corte nell'udienza dell'8 luglio ultimo scorso.

Guardate, io intendo fare riferimento in maniera puntuale a quella che è la documentazione mancante, perché dobbiamo tutti apprezzare quella che è la valenza probatoria di questa documentazione che a noi ad oggi è totalmente ignota, in ordine a quella che è l'attività

difensiva che dobbiamo svolgere in questo segmento, in questa parentesi – ormai abbiamo cognato questo termine – accusatoria che ha ad oggetto come tema processuale le polveri degli elettrofiltri e la gestione di quelle polveri. Ebbene, la documentazione mancante, che risulta invece essere stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria, sono 27 faldoni e una scatola come di seguito intestati. Vi tedierò, ma è importante che resti a va verbale proprio la natura dei documenti mancanti: un registro di analisi nei residui anni 2008, numero 1; un registro analisi nei residui anni 2009, numero 1; un faldone contenente i verbali di campionamento e richieste analisi acque di falda relative al piano di caratterizzazione Ilva Sanac; un faldone contenente rapporti di prova e documentazione varia, anni vari; archiviazione quaderno di laboratorio anno 2013, Sala Residui dal 1315798 al 1333728; archiviazione quaderno di laboratorio anno 2013, Sala Residui da 13502 a 1315797; la archiviazione di un quaderno di laboratorio anno 2013, Sala Residui da 1333729 a 1365028; scatola intestata registro attività IPA, fenili, PCB nei rifiuti e nei terreni anno 2013; MUD numero 77, progressiva scheda, riferimento codice rifiuto 170603; stampa di richiesta analisi campione 30, dell'8 marzo 2013; stampe rapporti di prova estratti dal sistema AS/400. Mancano proprio le stampe dei rapporti di prova e un teste chiamato in questa parentesi probatoria è proprio un teste ausiliario di P.G., che quei rapporti di prova avrebbe valutato e sui quali avrebbe operato la sua attività – tra virgolette – diciamo anche consulenziale. E questi rapporti di prova mancanti sono: 0947200; 0947160, sono una serie infinita di rapporti di prova che ho avuto cura anche di segnare ed indicare alla Eccellentissima Corte attraverso uno scritto che depositerò anche all'esito del mio intervento orale. Questa documentazione, che è stata compiutamente indicizzata – vi do anche un riferimento, perché voi dal DVD avete la possibilità di riscontrare la fondatezza di quanto effettivamente vi sto prospettando – risulta consegnata in originale alla Guardia di Finanza in occasione dell'accesso di cui al verbale di operazioni compiute del 14.3.2019 e faccio segnatamente riferimento all'allegato 5 dell'annotazione di P.G., numero 309, del 25.6.2019, documenti indicati – perché vi sono tutta una serie di sottocartelle con l'indicazione VOC - con il VOC dal numero 3 al numero 30.

Manca altresì, in questa personale selezione operata dalla P.G., una missiva Ilva, numero riferimento legale 69, del 26.5.2004, relativa al funzionamento del sistema di rilevazione e controllo SME. Questo documento è stato consegnato alla Guardia di Finanza dall'Ingegnere Leonardo Ferrannina in occasione dell'accesso di cui al verbale di operazioni compiute del 14 marzo 2019. Anche questo lo potrete rinvenire nell'allegato 5 dell'annotazione 309, nel primo paragrafo di pagina 3. Mancano poi 12 raccoglitori ed una scatola contenenti il certificato di laboratorio e relativo elenco.

Questi documenti sono stati consegnati alla Guardia di Finanza dall'Ingegnere Alessandro Labile in occasione dell'accesso di cui al verbale di operazioni compiute in data 22 marzo 2019, questi documenti li trovate nell'allegato 8, indicati al punto 9 del VOC.

In buona sostanza, quindi, Eccellentissima Corte, mancano migliaia e migliaia di documenti, tenete conto che un faldone mediamente contiene 1000 documenti, qui mancano innumerevoli faldoni risultante di un'attività di selezione operata dalla Polizia Giudiziaria.

Quindi, operando una sintesi finale di quella che è la questione che intendiamo prospettare e devolvere a questa Eccellentissima Corte qual è? Mancano – come detto – gli atti, quali risultanti dell'attività integrativa di indagine, quindi di tutti quanti quelli che sono gli allegati documentali all'informativa 309 depositata, del 25 giugno 2019, presso la Cancelleria del Pubblico Ministero, venendo meno proprio quel presupposto fattuale, in ragione del quale nella ordinanza emessa in data 8 luglio la Corte, dando e opinando in termini di certezza sulla loro presenza fisica in Cancelleria, aveva escluso una lesione del diritto di difesa in concreto. Ma non soltanto mancano questi atti, ma è stato impedito - evidentemente - dalla mancanza fisica di questi atti quell'attività di riscontro in ordine alla loro completezza e genuinità che è stata impedita alla Difesa e di cui vi è la classica traccia in quella attestazione del Cancelliere del Pubblico Ministero a fronte dell'accesso di questo difensore presso la Cancelleria in data 10 luglio ultimo scorso.

A fronte della visione del documento informatico, ovvero del DVD, sono emersi tutta una serie di verbali, di operazioni compiute, di acquisizioni documentali svolti dalla Polizia Giudiziaria, il cui supporto documentale non è stato neanche riversato su quel DVD e quindi trattasi di documento evidentemente ignota e rispetto alla quale la Difesa è posta nell'assoluta impossibilità di articolare una prova contraria ed è evidentemente una documentazione che non può che non essere funzionale anche al controesame dei testi che su quella documentazione sono chiamati a testimoniare quale prova a carico dall'ufficio della Procura. Quindi non soltanto mancano gli atti nella proprietà materialità, ma anche nella loro interezza. Quindi, quali sono le richieste che questa Difesa intende declinare all'Eccellentissima Corte. Innanzitutto la revoca della ordinanza dell'8 luglio 2019, ma chiediamo altresì la declaratoria di nullità dell'avviso di deposito compiuto dal Pubblico Ministero, di cui è stato dato avviso al Pubblico Ministero nell'udienza del 26 giugno ultimo scorso.

Riallacciandomi a quello che è stato proprio l'esordio del mio intervento, stiamo affrontando una materia in cui evidentemente mancano dei principi consolidati in giurisprudenza, che possono rappresentare per noi anche dei punti di riferimento. In questo caso che cosa

abbiamo? Abbiamo una norma che dice che il Pubblico Ministero, all'esito dell'attività integrativa di indagine, deve depositare tutti gli atti presso la propria Cancelleria. Dico tutti gli atti ed evidentemente non mi interessa quella che è la selezione operata dal Pubblico Ministero in ordine agli atti di cui chiederà l'acquisizione in sede di richieste di prova, ma la norma dice che tutti quanti gli atti devono essere depositati presso la Cancelleria del Pubblico Ministero. In questo caso abbiamo non soltanto la mancanza della materialità degli atti, ma abbiamo la presenza di un supporto informatico e richiamo soltanto le precedenti ordinanze di questa Eccellentissima Corte, ma un supporto informatico nel quale la Polizia Giudiziaria ha operato secondo criteri autonomi, ma comunque a noi totalmente ignoti, una selezione di quegli atti, perché dagli atti mancano una serie di documenti che comunque risultano essere stati acquisiti. Allora, dicevo, mancando dei principi di riferimento, dobbiamo trovare dei principi che possono essere spesi in questo segmento processuale.

Ora, ricorderete perfettamente quella che è stata anche la produzione giurisprudenziale in materia di omesso deposito degli atti contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini di cui all'Articolo 415 bis. Credo che sia un principio che possa essere certamente mutuato e spendibile nel caso di specie e su quel punto vi è stata una produzione giurisprudenziale che è partita consolidandosi e attestandosi su un'apposizione di inutilizzabilità degli atti per i quali vi era stato l'omesso deposito al momento della notifica dell'avviso di cui all'Articolo 415 bis, ma a fronte di questo, si è invece poi creata e posta all'attenzione di tutti quanti gli operatori, una giurisprudenza molto più recente e molto più evoluta, che trova la propria genesi nella Seconda Sezione delle sentenze, che vedono come Presidente il Dottor Davigo, che hanno evidenziato un aspetto fondamentale. Richiamo la sentenza del 10 aprile del 2018, la numero 20125 della Seconda Sezione, dove - in buona sostanza - si dice che la lesione, cioè allorquando vi è una lesione delle prerogative difensive, che sono violate dal deposito intempestivo di un elemento di prova, qui non abbiamo una intempestività, qui abbiamo un omesso deposito, quindi andiamo oltre quello che può essere soltanto un concetto ancorato ad un criterio di natura cronologico e temporale, rinviene il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità a regime intermedio, che ove riconosciuta, non si risolve nell'eliminazione dell'atto dal compendio probatorio, quindi andando di contrario avviso a quella precedente giurisprudenziale che, invece, parlava della inutilizzabilità, ma in una restituzione delle garanzie difensive, con regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizione della sequenza procedimentale corretta. Quindi, proprio in ragione di questo principio, che è un principio di garanzia e di civiltà giuridica, noi invochiamo che così come la norma del

413 impone, venga depositato presso la Cancelleria del Pubblico Ministero tutta quanta l'attività integrativa di indagine compiuta nella propria materialità, ivi compresi quegli atti - evidentemente - mancanti che non possono che essere propedeutici all'esercizio concreto del diritto di difesa da parte di questa Difesa. Naturalmente, la documentazione mancante, di cui vi ho dato lettura, torno a dire, non può non essere ritenuta propedeutica proprio in ragione del loro verosimile - io non posso che esprimermi in termini di verosimiglianza del loro contenuto, faccio riferimento soltanto ai plurimi rapporti di prova mancanti - in ordine a quello che è il compiuto esercizio del diritto di difesa in relazione al programmato esame dei testi: Cosimo Zizzo, Domenico Magistro, Mariani e Vincenzo Musolino, nonché ancora ed in ultimo alla formulazione di altre ed ulteriori richieste di prova contraria che questa difesa si riserva sin d'ora di poter declinare e prospettare a questa Eccellentissima Corte una volta che l'intera attività di indagine sia resa ostensibile a questa Difesa.

Grazie, ho concluso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.

AVVOCATO L. PERRONE - Deposito naturalmente questa nota scritta, di cui ho preparato copia anche per l'ufficio di Procura e le Parti Civili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Ci sono altri difensori che devono intervenire?

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Ci associamo. Comunque è sottoscritta da un gruppo di difensori, però, per quanto mi riguarda, ci associamo a tutte quante le argomentazioni che sono state esposte egregiamente dal collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri interventi? Pubblico Ministero?

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, io poi a valle avrei un'altra questione. Ditemi voi se lo devo fare adesso, oppure se volete fare separatamente. Come preferite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, magari se la vuole esplicitare subito, così le affrontiamo unitamente. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Avvocato Anniccharico, per il verbale. Presidente, ovviamente è una questione questa subordinata alla questione principale fatta dal collega Perrone e condivisa da tutti quanti noi difensori. Noi non vediamo spazi alternativi rispetto ad una decisione di accoglimento in considerazione del fatto proprio della inesistenza fisica delle carte nella segreteria del Pubblico Ministero, inesistenza sia di quelle che poi sono state depositate a voi, sia di quelle che dovevano essere depositate integralmente da parte della Guardia di Finanza, cosa che non è avvenuta. Mancano completamente. Quindi, la mia è veramente una questione che faccio in via residuale e che riguarda la documentazione che già vi è stata depositata dal Pubblico Ministero. Le modalità con cui sono state effettuate queste indagini, questa attività

integrativa di indagine, avrete sicuramente avuto modo di apprezzare, è una modalità innovativa, che però non trova nessun tipo di collegamento normativo con il Codice di Procedura Penale vigente. Perché dico questo? Perché, nel corso di queste indagini, la Guardia di Finanza, in collegamento continuo, perché se ne dà atto ripetutamente con il Pubblico Ministero, hanno utilizzato una metodica di indagine non corretta. La Guardia di Finanza che cosa ha fatto? Ha formulato, ha fatto una serie di modalità, che però non trovano – ripeto – norme di riferimento. Invece di assumere le informazioni direttamente dalle persone, quindi sentire a S.I.T. le persone con il verbale e il verbale noi sappiamo che è importantissimo, perché consente di fare le contestazioni, oltre che fidefacente, quindi ha tutta una serie di caratteristiche particolari. Tra l'altro, quando io sento a S.I.T. delle persone, le devo sentire in assenza di altre persone presenti, non ci devono essere testimoni, non ci può essere l'Avvocato, non ci può essere un altro teste, devono essere sentiti in maniera isolata. Tant'è che con riferimento al primo segmento di indagine, di attività integrativa di indagine, quello afferente al laboratorio, avete visto come le persone che lavoravano all'interno del laboratorio, che erano state quelle si sentite separatamente, avevano dato versioni comunque personali e differenti, secondo il loro libero apprezzamento, di quelle che erano le attività che venivano svolte all'interno del laboratorio. Con riferimento invece a questo secondo segmento di indagine, si è deciso di utilizzare un'altra modalità, che io ho rigirato il codice ma non ho trovato da nessuna parte, anche perché andrebbe contro i principi generali. Che cosa fa la Guardia di Finanza? Vuole sapere delle cose dalle persone, che è legittimo perché stai facendo delle indagini, invece di convocarsi le persone, sentirle a S.I.T. e fare un verbale, utilizza tre modalità distinte. Poi vi darò la prova comunque documentale, perché le carte sono tante e vi offrirò dei documenti più facilmente fruibili, attraverso i quali poter verificare documentale quello che vi sto dicendo. La prima modalità è questa, quella cartolare. Cioè, la Guardia di Finanza vuole sapere delle informazioni, fa una serie di domande. Punti: 1, 2, 3, 4 e 5, chiede delle cose, le classiche domande che si fanno al teste e chiede poi al teste: "Rispondimi per posta. Cioè, fammi una risposta scritta sui miei punti". Il teste risponde 1, 2, 3, 4 e 5. Questo fatto della interlocuzione diretta è – diciamo – quanto di più simile potrebbe esserci a un verbale di sommarie informazioni, anche se – ripeto – che cosa genera? Genera un documento, un apparente documento, che sarebbe la risposta che dà il teste e con questo documento il Pubblico Ministero che fa? Lo veicola come prova documentale. Quindi c'è un aggiramento del divieto, il divieto di produrre le sommarie informazioni testimoniali. Come lo aggiro? In questa maniera, cioè faccio le domande, le domande per lettera, mi faccio rispondere dal teste per lettera. La dichiarazione testimoniale è stata consentita nel Codice di Procedura

Penale ed è una delle modalità attraverso le quali il difensore può svolgere l'attività difensiva di indagine, però si ferma – come atto – al fascicolo del Pubblico Ministero, quando il difensore ritiene di depositarlo nel fascicolo del Pubblico Ministero. Quando può essere prodotta la dichiarazione testimoniale? Quando c'è l'accordo delle parti e, quindi, questa dichiarazione testimoniale entra a far parte nel fascicolo del dibattimento. C'è un problema però, il difensore è onerato, quando raccoglie la dichiarazione testimoniale, deve fare tutta una serie di avvisi, che mettono – comunque – in allerta il dichiarante, che si assume una serie di responsabilità, fino addirittura a commettere reati, nel momento in cui non dovesse rendere delle dichiarazioni vere. In questo caso invece noi stiamo facendo entrare una dichiarazione testimoniale di un teste che ha reso liberamente, senza nessun tipo di avviso, senza nessun tipo di avvertimento, ma non su richiesta del difensore, che sarebbe nel codice l'unico che ha questo tipo di possibilità. Perché la dichiarazione testimoniale per il Pubblico Ministero e per i suoi ausiliari, cioè la Guardia di Finanza o altra Polizia Giudiziaria, non è proprio consentita, non è proprio stata prevista dal Codice di Procedura Penale. Quindi per noi questa modalità è una modalità che aggira quelli che sono i principi del Codice di Procedura Penale e consente di fare arrivare queste dichiarazioni dei testi nel vostro fascicolo, che vi sembrano dei documenti, ma vedrete accoppiandoli che non sono dei documenti, sono delle risposte alle domande che fa la Guardia di Finanza. Questa è la prima modalità dei documenti che si sono creati in queste indagini. C'è una seconda modalità. La seconda modalità è quella nella quale le domande la Guardia di Finanza non le fa direttamente al teste, ma che cosa fa? Utilizza una sponda, all'interno di Arcelor Mittal, che è il dirigente dell'ufficio legale, con il quale apre una interlocuzione. Nella sostanza, è molto simile al primo esempio che vi ho fatto, in concreto però la cosa è ancora più aggravata dal punto di vista procedurale, perché le domande che fa la Guardia di Finanza le rivolge a questo dirigente dell'ufficio legale, il dirigente dell'ufficio legale risponde e che cosa fa? Risponde de relato e dice, nella migliore delle ipotesi dirà: "Ho chiesto a Tizio - dando nome e cognome e funzione - e Tizio mi ha riferito queste informazioni che io vi sintetizzo". Questa è la migliore delle risposte che potete trovare nelle carte, però – paradossalmente - noi abbiamo la creazione di documenti che portano notizie, in cui queste dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza per interposta persona non trovano neanche l'indicazione del nome, del cognome e della funzione della persona che avrebbe fornito queste informazioni al dirigente degli affari legali di Arcelor Mittal. Avete un'altra modalità ancora, che è quella nella quale la Guardia di Finanza chiede al dirigente, sempre degli affari legali, di fargli sapere una serie di notizie e queste notizie non sono neanche poi delle notizie in termini di informazioni, ma sono il frutto – e

troverete i documenti – di elaborazioni, non sappiamo di che genere e di che tipo, ma si parla di elaborazioni di dati fatti da dipendenti di Arcelor Mittal. Ricordo soltanto a me stesso, ma è veramente quasi inutile questo ricordo, che Arcelor Mittal è in aperto conflitto di interessi con le precedenti gestioni, Arcelor Mittal – lo stiamo leggendo in tutti i giornali, ma era prevedibile - ha tutto un interesse a contestare ciò che sta trovando per contestare gli aspetti economici del contratto, quindi noi ci troviamo a distanza ormai di dieci, quindici, vent'anni a verificare una indagine fatta apparentemente dalla Guardia di Finanza, ma che lascia le attività investigative al concorrente in conflitto di interessi, che riporta informazioni, informazioni che nel migliore dei casi sono de relato e indicano la persona, nella peggiore delle situazioni invece sono delle addirittura elaborazioni, fatte non si sa neanche bene da chi, che comportano delle risultanze che vengono poi trasfuse dalla Guardia di Finanza in – tra virgolette scrivo, dico – accertamenti. La cosa incredibile però è che voi non troverete questo e ciò poteva accadere, ma voi non l'avreste mai visto, nelle informative della Guardia di Finanza o nelle comunicazioni che intercorrono nell'attività di indagine tra la Guardia di Finanza e il Pubblico Ministero. No, voi questo tipo di magma probatorio lo trovate sedimentato in fogli di carta che il Pubblico Ministero vi presenta come se fossero documenti. Ma ancora di più, Presidente, quello che vedrà è la ulteriore modalità non corretta di svolgimento delle indagini. C'è un nome che troverete ricorrente in tutte quelle carte che avete visto, che sono i VOC. All'inizio dicevo: "Ma che sono questi VOC?". Verbale operazioni compiute. Allora, ricordo a me stesso, perché la vostra esperienza e competenza è tale da non aver bisogno di riferimenti normativi al codice, che soltanto in un caso è consentito alla Guardia di Finanza, o alla Guardia di Finanza o alla Polizia Giudiziaria, nelle immediatezze dei fatti, di riportare nelle sue informative delle dichiarazioni che i testi rendono nell'immediatezza dei fatti e che ancora in assenza di delega del Pubblico Ministero e dovuto soprattutto al fatto di non disperdere le prove, quindi nelle immediatezze di un omicidio, nelle immediatezze di una rissa, nelle immediatezze di un fatto reato in cui arriva la Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza sente i presenti e poi sintetizza velocemente quello che gli hanno raccontato. Diversamente poi scatta l'obbligo per la Guardia di Finanza e per la Polizia Giudiziaria in generale di dover sentire a sommarie informazioni singolarmente le persone. Che cosa trovate invece voi in questi VOC? Trovate una nuova modalità assolutamente scorretta di creazione di un documento che riporta dichiarazioni di persone. Perché, che succede? La Guardia di Finanza arriva nella ex Ilva, ora Arcelor Mittal, chiede in primis a questa sponda, che è il dirigente degli affari legali, a chi mi devo rivolgere, da questa sponda arriva a più persone contemporaneamente, che

sarebbero le persone informate sui fatti e con questa modalità che non trova riscontro nel codice si fa una sorta di assunzioni di informazioni collettiva, in cui c'è la presenza di più persone e queste più persone si parlano, ma noi ovviamente non abbiamo traccia di quello che realmente si dicono, perché non c'è una registrazione, non c'è nulla. Noi abbiamo questa riunione in cui le informazioni vengono assunte collegialmente e in cui - anche qua diverse modalità di risultano - o viene stilato quella che sarebbe la risultante degli accertamenti chiamati dalla Guardia di Finanza, che altro non sono che la sintesi di queste dichiarazioni rese dai testi e riportata in questo VOC, verbale di operazioni compiute. La cosa ancora più grave è che a queste domande e risposte assistono più testimoni, quindi noi non abbiamo la versione che rende Vincenzo Vozza, la versione che rende Luca Perrone, la versione che rende Pasquale Annicchiarico, noi abbiamo semplicemente la versione finale o comunque la versione alla quale questi testimoni si dovrebbero in qualche modo uniformare. Anche in questo caso, Presidente e signori della Corte, se queste indicazioni noi le avessimo trovate all'interno della informativa che la Guardia di Finanza fa al Pubblico Ministero, era un atto interno di indagine, sarebbe stato puro onere poi del Pubblico Ministero sollecitare eventualmente la Guardia di Finanza a dire: "Senti a sommarie informazioni Tizio - con una delega - senti a sommarie informazioni Caio". Noi comunque avremmo sollevato questioni, perché non sarebbe stato rispettato lo stesso il codice, perché - in maniera assolutamente involontaria - la Guardia di Finanza con questa modalità di indagine inquina la prova, perché non puoi fare le stesse domande alla presenza dei testimoni e fai ascoltare sia le domande e sia le risposte a quei testimoni. Avresti dovuto invece sentirli singolarmente, fare gli avvisi, redigere il verbale, far sottoscrivere il verbale, ognuno separatamente e noi oggi avremmo avuto quello che abbiamo fino ad adesso, Presidente. Mentre per evidentemente velocità, per non so quale ragione particolare, si è deciso ad un certo punto, in questo segmento di attività integrativa di indagine, di cambiare le modalità in maniera assolutamente inedita e non rispondente ai dettami del Codice di Procedura Penale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene Avvocato, abbiamo compreso.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Io vi deposito sia un fascicoletto VOC, poi trovate il fascicoletto LEG, che è aranciato. Praticamente troverete nei VOC (verbale di operazioni compiute), la rappresentazione di quello che io vi ho prima sintetizzato; le LEG sono le risposte che la Arcelor Mittal fornisce alle domande e alle sommarie informazioni che vengono richieste alla Guardia di Finanza per atto scritto. Quindi questa è la questione, la richiesta che vi faccio è quella della restituzione al fascicolo del Pubblico Ministero, non essendoci il consenso da parte di queste Difese, di tutti questi

atti che contengono dichiarazioni, quindi tutti questi atti che contengono dichiarazioni da parte dei testimoni e di tutti questi apparenti documenti, che altro non sono che la sintesi delle dichiarazioni che sono state rese dai testi. In più, chiedo che sia dichiarata la inutilizzabilità processuale in maniera totale di quanto riportato nel VOC, ovviamente con riferimento alle dichiarazioni, in quanto le dichiarazioni sono state rese, in maniera assolutamente involontaria alla Guardia di Finanza, sono state chieste alla presenza di più persone e che quindi hanno inquinato il dato testimoniale che doveva essere riportato invece singolarmente dalle persone che dovevano essere ascoltate separatamente a sommarie informazioni testimoniali. Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altri interventi? Allora, possiamo dare la parola al Pubblico Ministero. Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Le altre Difese – Presidente - si associano anche alla questione proposta in via subordinata dall'Avvocato Annicchiarico. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato Vozza. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Veramente due minuti. Premesso che qui il processo telematico non c'entra nulla per le ragioni che già abbiamo detto alla scorsa udienza, la questione è evidentemente legata esclusivamente alla presenza della documentazione agli atti del procedimento. Presidente, io credo che non bisogna sovrapporre i ruoli, cioè la Polizia Giudiziaria fa la Polizia Giudiziaria e la Difesa fa la Difesa. Che cosa fa la Polizia Giudiziaria? Si reca presso lo stabilimento Arcelor Mittal e prende una serie di documenti, chiedendoli ovviamente al personale che ha la disponibilità di questi documenti, passando per l'ufficio legale. Questa serie di documenti viene vagliata dalla Guardia di Finanza. Presenta degli aspetti tecnici che la Guardia di Finanza ovviamente non può analizzare e quindi si rivolge ad un tecnico, che peraltro è indicato nella lista del Pubblico Ministero. Fa la sua informativa e indica in questa informativa quelli che sono gli allegati alla stessa informativa. Quelli allegati, che sono su supporto cd, su supporto informatico, ovviamente sono messi a disposizione delle parti. Io che cosa utilizzo? Il Pubblico Ministero utilizza come atto di indagine esattamente gli allegati di quella informativa, del 25 giugno 2019. Non utilizza altro il Pubblico Ministero, che sono a disposizione delle parti. Attenzione Presidente, non è che qui stiamo nascondendo delle carte, gli allegati che io sto utilizzando in questo processo sono esattamente quelli che si trovano in quel cd a disposizione delle parti. Cosa accade? Che in quel cd correttamente – attenzione Presidente – la Guardia di Finanza fa riferimento a tutta la documentazione che ha acquisito. Che poi io abbia utilizzato una parte di quella documentazione, non significa che c'è lesione del diritto di

difesa. Io ho dato tutti i riferimenti possibili e immaginabili alle Difese di quello che è stato oggetto dell'indagine. Ora, se la Difesa ha interesse a prendere un rapporto di prova che non trova in quell'allegato, ammesso che così sia, la Difesa ha la possibilità di andarselo a prendere. Io, addirittura, ho portato a conoscenza della Difesa che c'è tutta questa documentazione. Allora che significa? Se io utilizzo un rapporto di prova e ce ne stanno milioni, siccome non ho preso i milioni dei rapporti di prova, non posso utilizzare nemmeno quella... Un attimo, siccome io non ho utilizzato – lo diciamo meglio - quei dieci milioni di rapporti di prova, non posso utilizzare quello che il Pubblico Ministero ritiene di utilizzare, allora Presidente non dovremmo parlare degli interventi fatti o non fatti sugli impianti perché il Pubblico Ministero non ha preso gli ordinativi e le fatture che la Difesa ha prodotto alla Corte d'Assise? Non credo, perché mai non dovremmo farlo! Infatti l'abbiamo fatto. Allora qua non credo proprio che ci sia lesione del diritto di difesa. Noi abbiamo utilizzato esattamente la documentazione che è allegata a quell'informativa. Punto!

Poi, con riferimento invece all'intervento dell'Avvocato Annicchiarico, io francamente non capisco a che cosa si riferisce, ma se si riferisce all'interlocuzione che la Guardia di Finanza ha avuto con l'ufficio legale, bene, l'ufficio legale ha sempre risposto con nota scritta. Ha detto: “Cara Guardia di Finanza, siccome abbiamo fatto questa richiesta, ti dico che i riferimenti solo questo, questo e questo”. Che dobbiamo prendere a sommarie informazioni il responsabile dell'ufficio legale per avere queste notizie? Anzi, meglio, noi abbiamo voluto la risposta scritta, per mettere nero su bianco. Questa interlocuzione di cui parla in questi VOC. Presidente, quali sommarie informazioni? Qua è stata una cosa semplicissima. Si è andati a prendere la documentazione. Siccome era la documentazione, migliaia – Presidente - di carte, ovviamente quando la Guardia di Finanza si reca in un ufficio privato in questo caso o pubblico e ha bisogno della documentazione, non è che prende a sommarie informazioni colui che detiene questa documentazione. Entra nell'ufficio e dice: “Guarda, io c'ho questo ordine di esibizione, che mi dici dove la trovo?”. Questa è stata l'interlocuzione della Guardia di Finanza. Che necessità c'era di prendere a sommarie informazioni Tizio o Caio? O siccome c'erano più persone, ciò non si poteva fare. Boh! Perché c'erano più persone, hanno detto: “La documentazione sta lì? No, sta lì. No, sta lì. Sta lì”. Abbiamo capito dove sta e siamo andati a prenderla. Punto. Perché dovevo prendere a sommarie informazioni queste persone. Io della documentazione ho bisogno! Quindi, non so se poi... Perché è da interpretare Anche l'intervento dell'Avvocato Annicchiarico. Non so se si riferisce poi a questa interlocuzione cartacea, informatica, non ho capito bene a che cosa si riferisce. Se riguarda la nomina dell'ausiliario di P.G. Musolino, allora mi pare che lì la

questione sia ampiamente risolvibile. C'è un articolo del Codice di Procedura Penale, che è il 348, credo che sia l'ultimo comma, che dice chiaramente quello che può fare la Polizia Giudiziaria in presenza di accertamenti che richiedono delle conoscenze di natura tecnica. Peraltro, quell'articolo richiama pure il 359, che è la consulenza del Pubblico Ministero e questo è stato fatto. Per cui credo veramente – Presidente – che tutte le questioni possano essere agevolmente risolte dalla Corte, dando atto che non c'è nessuna lesione del diritto di difesa. Anzi, siamo andati a favore della Difesa mettendo a disposizione tutte queste carte che abbiamo ritrovato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?

AVVOCATO R. ERRICO - Ci associamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, io – in quelle produzioni documentali che vi ho fatto - ho cercato sommariamente di evidenziare tutti i passaggi che non sono le acquisizioni documentali, forse il Pubblico Ministero ha frainteso, si tratta proprio di richieste di informazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, non è una questione di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio per regolare l'udienza. Siccome mi facevano presente i difensori che nel verbale ultimo era erano citati solo tre testi, io invece ho citato anche Musolino. Ecco, siccome è venuto veramente Musolino, se non lo dobbiamo sentire, perché le Difese ovviamente penso che non lo vorranno sentire, se lo possiamo liberare subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, allora lo rinviemo a domani Musolino. Fatelo entrare, per favore. È venuto spontaneamente?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, l'ho citato, perché ero convinto di avere avuto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, magari, forse sarebbe opportuno che scioglieste prima la riserva. Perché noi facciamo una questione di nullità, che dovrebbe dare la possibilità di avere un termine sull'ulteriore documentazione, su questa documentazione, farlo venire domani...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, anche per non far attendere inutilmente il teste, perché se voi comunque...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, magari lo ricitiamo però farlo venire già domani, significa che viene rigettata la questione, che noi speriamo venga accolta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', lo riciteremo. Aspettiamo allora, ha ragione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:50 e rientra in Aula di Udienza alle ore 12:46.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza: “La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle questioni avanzate dai Difensori degli imputati; esaminati gli atti, la memoria e la documentazione depositate; sentite le parti;

Osserva:

Le questioni difensive prospettate dall'Avvocato Perrone, cui si sono associati i difensori degli imputati, appaiono per lo più ripropositive delle eccezioni e dei rilievi già esaminati dalla Corte e decise con ordinanza dell'8 luglio 2019, cui si fa integrale rinvio, a nulla rivelando che, come oggi precisato dal rappresentante dell'Accusa, la documentazione depositata dalla Polizia Giudiziaria presso l'ufficio del Pubblico Ministero sia stata fornita solo su supporto informatico e nello stesso formato risulti prodotta, ai sensi dell'Articolo 430, Codice di Procedura Penale, nel presente procedimento (tanto è peraltro confermato dalla attestazione della segreteria del Pubblico Ministero in data 10 luglio 2019), attesa la natura comunque documentale del DVD (si veda sul punto quanto osservato nel citato provvedimento, ove il richiamo alla forma cartacea rinveniva dalla materiale presenza di numerosi faldoni posti sul banco della Difesa che evidentemente aveva già provveduto a stamparne il contenuto);

Parimenti deve essere superato il secondo profilo evidenziato dalla Difesa e segnatamente quello relativo alla parzialità della produzione documentale contenuta nel DVD; infatti nel caso che ci occupa si verte nell'ambito di un'attività integrativa di indagine, posta in essere dal Pubblico Ministero, consistente nella acquisizione di atti investigativi di altro procedimento.

Ebbene è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (confronta Cassazione 24.10.2006, numero 37862, caso nel quale la Corte si era occupata della questione relativa alla piena utilizzabilità di dichiarazioni di un “collaboratore di giustizia” acquisite in altro procedimento penale in cui era scaduto il termine dei sei mesi), quello in base al quale le indagini integrative di cui all'Articolo 430, Codice di Procedura Penale, si saldano senza soluzione di continuità a quelle preliminari e sono espressione dell'ultrattività propria dei poteri del Pubblico Ministero – in realtà di tutte le parti processuali – e riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze numero 238 del 1991 e numero 16 del 1994; ancora in altro pronunciamento la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cassazione 14.1.2005, numero 8418) ha stabilito la inutilizzabilità di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero dopo la scadenza del termine delle

indagini preliminari e non a norma dell'Articolo 430, Codice di Procedura Penale, deducendosene, quindi, la utilizzabilità in quest'ultima ipotesi.

Sicché ne deriva nel caso che ci occupa che il Pubblico Ministero correttamente ha ritenuto di richiedere a questo Giudice del dibattimento l'acquisizione di documentazione di altro procedimento penale inerente, secondo la sua prospettazione, ai fatti di questo processo, come già specificato con l'ordinanza dell'8 luglio 2019, non rilevando in questa sede le vicende relative al procedimento di origine, comunque coperte dalla delega di indagine in data 21 marzo 2019 (depositata in data 22 marzo 2019).

I rilievi della Difesa vanno pertanto disattesi anche sotto tale ultimo profilo.

Le questioni sollevate dall'Avvocato Annicchiarico – alle quali si sono associate le altre Difese degli imputati – appaiono parimenti infondate e vanno respinte.

Infatti in materia di indagini preliminari vale il principio della libertà delle forme investigative, fatte salve specifiche modalità acquisitive che prevedono il rispetto di particolari garanzie difensive.

Il Difensore ha sostenuto che siano state acquisite informazioni da soggetti non indagati in dispregio delle norme processuali.

La lettura dei verbali prodotti dalla Difesa a titolo esemplificativo e di quelli depositati dal Pubblico Ministero consente invero a questa Corte di ritenere che le parti a contenuto apparentemente dichiarativo, in realtà devono dirsi strettamente funzionali all'espletamento dell'attività integrativa di indagine in quella circostanza posta in essere e consistente nella acquisizione di determinata documentazione (confronta ad esempio missiva di Arcelor Mittal del 2.4.2019, riferimento LEG/19) ovvero devono dirsi afferenti a circostanze di fatto non direttamente dimostrative dei fatti di cui alle indagini, la cui verbalizzazione lungi dall'integrare un atto in violazione delle garanzie difensive si rivela, di contro, espressione di trasparenza e tracciabilità delle modalità di svolgimento dell'attività investigativa posta in essere dalla P.G. (confronta ad esempio verbale delle operazioni compiute VOC del 18.3.2019).

In ogni caso, è compito del Giudice quello di valutare – ove necessario – la portata probatoria di detta attività di indagine come acquisita a dibattimento alla luce del potere riconosciutogli di cui all'Articolo 507, Codice di Procedura Penale.

Per tali motivi rigetta le questioni di cui in premessa e dispone procedersi oltre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto affinché resti a verbale la nostra eccezione solita di nullità, al fine di prevenire decadenze e quindi, ovviamente, ci riportiamo al contenuto delle nostre eccezioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, una cosa soltanto volevamo chiedere, scusate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel rileggere le vostre ordinanze precedenti, ci siamo accorti che non avete restituito la consulenza dell'ausiliario del 7.6.2019. Volevamo chiederle, visto che comunque deve essere sentito, se può essere restituita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di Musolino?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quella di Musolino, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può darsi, ora controlliamo subito. Si ricorda l'udienza? Ne abbiamo disposto la restituzione con provvedimento?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, noi abbiamo fatto la questione relativa al fatto che a nostro avviso era da ritenersi un consulente, abbiamo fatto tutta quella questione lì e voi avete statuito dicendo che non si trattava di un vero e proprio consulente, ma che comunque limite della sua attività – glielo leggo testualmente – è: “Essendosi la sua attività limitata ad una verifica materiale della corrispondenza dei risultati di analisi rispetto alla sclassificazione di legge e che pertanto la sua testimonianza potrà vertere su dette circostanze di fatto e più in generale sospetti tecnici della normativa in materiale di rifiuti”. Questo avete scritto. Però, quell'elaborato, che è una risposta a tutta una serie di quesiti, è l'elaborato – vogliamo chiamarlo – valutativo dell'ausiliario, però andrebbe restituito, perché dobbiamo sentirlo. Siccome avete limitato su che cosa deve deporre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei lo aveva fornito alla Corte o faceva parte della documentazione prodotta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io l'avevo fornito sicuramente alla Corte, noi comunque l'avevamo fornito alla Corte per fare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, vedo che c'è un appunto “restituire alla Difesa”. Sì, Avvocato, leggo che avevamo annotato, per errore non l'abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dico, oltre alla restituzione del cartaceo, capisco la difficoltà materiale dell'espulsione. Siccome ha depositato un DVD, con riferimento a questo elaborato o lo dichiariamo inutilizzabile, o lo dovete cancellare. Non so, per questo dico, noi avremmo preferito la produzione cartacea dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quando poi lo sentiremo esamineremo la questione. Perché mi sembra di capire che per oggi non è possibile procedere all'esame di Musolino.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non era stato citato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – All'esame perché non era stato citato, non era previsto l'esame di Musolino. Avevamo detto prima, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel verbale prodotto dalle Difese non c'è.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel verbale non c'è l'esame di Musolino.

P.M. M. BUCCOLIERO - Io l'ho citato, evidentemente, per errore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, lo facciamo venire un attimo Musolino, così vediamo un po'. Perché c'è Magistro, Zizzo Cosimo e Mariani Roberto. Per quando lo vogliamo aggiornare, a mercoledì o a domani, secondo lei? Pubblico Ministero, visto che è un teste suo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche domani potremmo citarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Dottor Musolino: lei deve tornare domani. Torni domani alle 9:30. Da chi vuole iniziare, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Zizzo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Zizzo Cosimo. Si accomodi. Legga la formula dell'impegno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZIZZO COSIMO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GENERALITÀ: Zizzo Cosimo, nato a Taranto il 07.07.1951; residente a San Giorgio Jonico, via del Tintoretto numero 8.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve rispondere alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre parti. Prego, la parola al Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, signor Zizzo. Senta, attualmente lei che attività svolge, se ne svolge qualcuna?

TESTE C. ZIZZO – Pensionato e vado in vacanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Al microfono.

TESTE C. ZIZZO – Sono pensionato e faccio quello che fa normalmente un pensionato, cioè sto in casa, vado in vacanza, guardo la tv.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece in passato che attività lavorativa ha svolto?

TESTE C. ZIZZO – In Ilva? Varie attività, però tutte nell'ambito dell'agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato assunto dall’Ilva, si ricorda?

TESTE C. ZIZZO – Sì, il 22 ottobre del 1973.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a quando?

TESTE C. ZIZZO – Allora, io sono andato in pensione a fine 2002 e poi sono rimasto per ulteriori tre anni, in due contratti da 18 mesi, fino a gennaio 2006.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda che tipo di attività proprio tecnica svolgeva all’interno dell’Ilva, nel corso del suo periodo lavorativo?

TESTE C. ZIZZO – Ho fatto un po’ tutto. Non c’è una cosa specifica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre in agglomerato è rimasto? In area agglomerato?

TESTE C. ZIZZO – Sempre in agglomerato. Io sono stato per un anno anche in manutenzione di agglomerato e poi come tecnico di esercizio di agglomerazione. Ho fatto l’operaio all’inizio, dal 1973 fino agli anni ‘80, inizio ‘80 mi pare, ora non ricordo bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei si è mai occupato della gestione delle polveri degli elettrofiltri, in qualche modo?

TESTE C. ZIZZO – In qualche modo, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa ha fatto? Spieghi alla Corte. Elettrofiltri, parliamo dell’agglomerato, delle due linee di agglomerazione che erano attive.

TESTE C. ZIZZO – La gestione di quello che poteva essere caricare, scaricare, ma non che caricavo e scaricavo io.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

TESTE C. ZIZZO – Chiaramente, fare in modo che il sistema si muovesse affinché avvenisse questo carico e scarico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Di queste polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa qual era la destinazione di queste polveri degli elettrofiltri?

TESTE C. ZIZZO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo la produzione di queste polveri, che cosa avveniva? Quello che si ricorda.

TESTE C. ZIZZO – Ci sono stati dei periodi che queste polveri mi ricordo che andavano in discarica. Poi non mi chiedo date, perché io non ricordo le date.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo io.

TESTE C. ZIZZO - Le ricordo così grossomodo, però non so in quali anni, ma mi diventa difficile. Ma per qualsiasi cosa, anche per cose personali, mi diventa difficile dire che negli anni ‘80 ho fatto questo. Cioè, ho fatto queste cose. Le ricordo, ma non so collocarle nel tempo. Stavo dicendo, che di polveri mi sono interessato da sempre, come tutto in agglomerazione. C’è stato un periodo in cui queste polveri andavano in

discarica, poi, a un certo punto, so che sono riusciti a mandarle fuori, perché c'erano fosfati, c'era potassio, c'era... Cioè, questo è quello che so io e sono andate fuori.

P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso fuori? Spieghi bene alla Corte.

TESTE C. ZIZZO – Andate fuori. Cioè, non lo so in che senso, sicuramente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Fuori dallo stabilimento, date ad altre ditte?

TESTE C. ZIZZO – Sì, so di qualche ditta che è venuta a prenderle, però non so dirle quali sinceramente. Ne ricordo solamente una, perché ultimamente mi ha fatto leggere la Guardia di Finanza, Ecofert, mi ricordo quella. Se mi chiede di altre ditte, so che ci sono state almeno un paio di ditte ancora, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si chiama questa ditta: Eco...

TESTE C. ZIZZO – Ecofert ho letto su un affare che mi ha fatto leggere la Guardia di Finanza. Ecofert, che era da me firmato. Le dicevo: in questo senso mi sono interessato delle polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, cerchiamo di essere un attimo più precisi. Intanto parliamo degli elettrofiltri primari. Lei ha detto che andavano in discarica o fuori.

TESTE C. ZIZZO – No primari, MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei sta parlando dei MEEP.

TESTE C. ZIZZO – MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quanto riguarda gli ESP?

TESTE C. ZIZZO – Gli ESP, moltissimi anni addietro, una volta si sono fatte delle prove di lavaggio dei filtri. Nel senso che le polveri sono state accumulate e anziché andare in produzione, normalmente sul VR 70 c'è andare in ricircolo sugli impianti, venivano evacuate in un cassano, che poi venivano portate in discarica. Questo è quello che ricordo vagamente e che è accaduto. Non so come allocare nel tempo – come le ho detto prima – il discorso, però so che è stato fatto. Mi ricordo che all'epoca il capo era addirittura Schirano, il signor Schirano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Schirano. Si ricorda il periodo in cui le polveri di questi elettrofiltri venivano reintrodotti nel ciclo produttivo?

TESTE C. ZIZZO – Sì. Ci sono stati... Parla sempre degli ESP?

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima parliamo degli ESP.

TESTE C. ZIZZO – Gli ESP sono quasi sempre andati nel ciclo produttivo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda fino a quando?

TESTE C. ZIZZO – No, se mi dice... Io non ricordo. Quando sono stato io, sono sempre andati nell'ESP, tranne in questi periodi che ci sono state delle prove, eccetera, che sono durate qualche mese.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei è stato fino al 2006, in sostanza?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi le ESP sono andate, fintanto che è stato lei, nel ciclo produttivo?

TESTE C. ZIZZO – Sì. Però ad eccezione di queste prove, ripeto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Tranne qualche eccezione di queste prove. Mentre, invece, le polveri degli elettrofiltri MEEP, intanto si ricorda quando sono stati installati questi elettrofiltri?

TESTE C. ZIZZO – Fine anni '80 forse, non mi ricordo. Sinceramente non ricordo la data.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda questo qua.

TESTE C. ZIZZO – Mi ricordo la costruzione e tutto. Anche chi venne a costruire, il viso, però non riesco ad allocarli nel tempo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi elettrofiltri MEEP, ricorda se in una prima fase più provato a riciclarli all'interno del processo produttivo?

TESTE C. ZIZZO – Sì, c'è stata una fase in cui si è provato a riciclare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come è andato questo riciclo: andò bene, andò male, che ricordo ha?

TESTE C. ZIZZO – No, non andava bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non andava bene. Quindi fu sospeso poi questo riciclo nell'attività produttiva?

TESTE C. ZIZZO – Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – In quel momento, quando fu sospeso, che fine fecero queste polveri MEEP, per quello che ricorda?

TESTE C. ZIZZO – Allora, quando fu sospeso il discorso, si creò una deviazione per riempire dei sacconi, che andarono in discarica. Questo è quello che ricordo. Andarono in discarica per un periodo e poi, invece, questi sacconi vennero acquisiti da alcune ditte, che li trasformavano in fosfati, in altro, non so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha parlato...

TESTE C. ZIZZO – Questo per sentito dire, eh! Non perché io abbia avuto contatti con queste ditte o conoscessi qualcuno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Queste ditte esterne?

TESTE C. ZIZZO – Queste ditte esterne che hanno preso questi sacconi nel tempo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente, forse sarebbe opportuno ricordare al teste che il “sentito dire” non dovrebbe riferirlo, cioè dovrebbe riferire circostanze direttamente apprese da lui. Siccome per onestà intellettuale ha detto: “Queste cose non le ho apprese io, era per sentito dire”.

TESTE C. ZIZZO – Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo chiedergli la gentilezza, punte, di dirglielo al teste, di riferire quello che sa per sua conoscenza diretta?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che ambiente lei ha sentito queste voci? Cioè, l'ha fatto personalmente o era una voce...

TESTE C. ZIZZO – No, io non ho avuto contatti personali con persone di queste ditte. Veniva un camion che sicuramente non era della ditta, era sicuramente pagato dalla ditta e ritirava la roba. Basta, io non conoscevo le ditte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lei lo ha visto personalmente.

TESTE C. ZIZZO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ne può riferire direttamente?

TESTE C. ZIZZO – Io ho visto caricare il camion e andare via. Ho assistito anche il personale dei nostri che caricava il camion. Il movimento che ho visto è questo, però non so dove siano andati, chi erano i gestori di queste ditte. Poi cosa ne facessero precisamente non lo so, so che qualcuno ha detto che erano ricchi di fosfati, di potassio, cioè roba che poteva trasformarsi in un prodotto per l'agricoltura.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per l'agricoltura?

TESTE C. ZIZZO – Questo è quello che ho sentito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualcuno, però dovrebbe dire chi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha spiegato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sennò rimane la fonte anonima e rimarrebbe l'inutilizzabilità lo stesso?

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi non stiamo dicendo niente.

TESTE C. ZIZZO – Quello che so io, l'ho detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo dice il codice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nell'ambiente di lavoro.

TESTE C. ZIZZO – Nell'ambiente di lavoro. Adesso non sto a ricordare se me l'ha detto l'ingegnere, Oppure... Cioè, non riesco a definire la persona.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se posso.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È esattamente questa la voce corrente nel pubblico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso – Presidente – continuare gentilmente l'esame.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è che se è nell'ambiente di lavoro, non è una voce corrente nel pubblico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sto cercando di far dire qualcosa al teste.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dove lo doveva sapere, allo stadio!

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo so, dobbiamo fare l'esame collettivo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto un'opposizione stiamo facendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi valuteremo la rilevanza probatoria.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Stiamo facendo opposizione alla...

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione. Se non sa nemmeno la domanda che deve fare il Pubblico Ministero! Se interessa.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, io sto intervenendo a sostegno della richiesta dell'Avvocato Annicchiarico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che già non ci doveva essere.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Di ammonire il teste, che non può riferire su voci correnti nel pubblico, intendendosi per pubblico anche l'ambiente di lavoro. Non è che se il pubblico è più ristretto si modifica il concetto, o ci dice chi gliel'ha detto o è una risposta non acquisibile alla prova del dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, la Corte sa valutare, non c'è bisogno dell'intervento della Difesa.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma noi abbiamo chiesto di ammonire niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è bisogno di ammonire niente, si tratta solo di avvisare, eventualmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ammonire in senso tecnico, Pubblico Ministero.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ammonire in senso tecnico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, lei, in linea di principio deve evitare di...

TESTE C. ZIZZO – Ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...riferire circostanze che ha appreso non sa da chi, però le ha apprese. Se le ha apprese nello svolgimento del suo lavoro dai suoi superiori le può riferire. Deve precisare eventualmente da chi ha appreso.

TESTE C. ZIZZO – Non le posso sfare un nome, perché non mi ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non può fare nome. Va bene, possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che lei ha visto, come ha riferito alla Corte, c'erano dei camion, degli autoarticolati che prendevano questi sacchi di polveri?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Venivano messi su questi camion?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo l'ha visto lei personalmente, che era lì in agglomerato, è così?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi sacconi erano le polveri degli elettrofiltri?

TESTE C. ZIZZO – MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – MEEP. Benissimo. Lei sa con che denominazione venivano presi questi sacchi da questi camion e fatti uscire fuori dallo stabilimento?

TESTE C. ZIZZO – Polveri elettrofiltri MEEP. Cioè, quella è la denominazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo l'abbiamo capito, ma c'era un'altra denominazione che lei ricorda?

TESTE C. ZIZZO – No, che io sappia no.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quando venivano consegnate queste polveri MEEP, venivano consegnate come polveri degli elettrofiltri MEEP, oppure al momento della consegna c'era - gliela pongo sotto un altro aspetto la domanda – un'altra denominazione?

TESTE C. ZIZZO – Che io ricordi, polveri elettrofiltri MEEP.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può avvicinarsi al microfono?

TESTE C. ZIZZO – Ah, sì, scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo avvicini.

TESTE C. ZIZZO – No, va bene così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE C. ZIZZO – Che io ricordi, le dicevo, elettrofiltri MEEP. Sulle comunicazioni che facevamo quello c'era scritto.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiarissimo. Senta, le mostro una documentazione che attiene alla autorizzazione ingresso autoarticolato per prelievo materiale di AGL2, quello che ha detto.

TESTE C. ZIZZO – Sì, che si faceva ai magazzini, se non sbaglio, o alla Vigilanza, per l'accesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Un attimo solo, eh! Ci dice se l'ha mai vista, se riconosce.

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi Presidente, sono l'Avvocato Lojacono. Per utilità di tutti e soprattutto per utilità future, se il Pubblico Ministero – come si è sempre fatto – potesse specificare questo documento dove si colloca tra i documenti che lui ha prodotto, perché sennò non lo potremo mai identificare in futuro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, intanto non ho detto che sono documenti che io ho prodotto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sta mostrando un documento non prodotto?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma lo sono sicuramente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, siccome lo sono sicuramente, se ci potesse dire nel fascicolo dove si trova.

P.M. M. BUCCOLIERO – È stato mostrato al teste in sede di sommarie informazioni e ha reso dichiarazioni su questi documenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io vorrei sapere, in questo momento, tra i documenti che ha

prodotto il Pubblico Ministero l'8 di luglio, dove si trova.

P.M. M. BUCCOLIERO – Guardi, devo verificare gli allegati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se lo potesse fare, per cortesia, sennò è impossibile in futuro sapere dove si trova questo documento. Nel fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se è in grado ce lo indica, sennò lasciamo un po' di tempo alle Difese per individuarlo, identificarlo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo dovrebbe dire non per me, ma per il verbale ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, esaminarlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – È il documento allegato 13, nota Arcelor Mittal Italia S.p.a., numero LEG/21, datato 5 aprile 2019.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è – se ho capito bene - il documento 13 indicato in quella nota legale?

P.M. M. BUCCOLIERO – Allegato 13.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di quella nota legale, giusto?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, del 25 giugno 2019 è l'informativa, mi riferisco a quella io.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, Presidente, se posso mostrare al teste queste note di Ilva, se le riconosce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se le Difese lo vogliono esaminare prima di sottoporlo eventualmente al teste.

(Il Pubblico Ministero mostra alle parti la documentazione in oggetto).

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, probabilmente il Pubblico Ministero è incorso in un equivoco o se non fosse un equivoco, sarà in grado di spiegarcelo. Allora, quello che lui ha definito “l'allegato 13”, è l'allegato 13 alla nota – ormai famosa – numero 309, del 25 giugno 2019 della Guardia di Finanza. L'allegato 13 – quindi – a cui si riferisce il Pubblico Ministero non è altro che la nota legale di Arcelor Mittal, che risulta allegata alla nota della Guardia di Finanza. Poi è evidente che se si scorre il contenuto di questa nota legale di Arcelor Mittal, si vede che con quella nota legale Arcelor Mittal ha inviato alla Guardia di Finanza tutta una serie di documenti che ha numerato da 1 a 12, quindi il 13 non esiste come documento 13. Non esiste un documento 13, perché arriva a 12. Ognuno di questi 12 documenti, evidentemente, si compone di centinaia di documenti. Cioè, nel documento 1 allegato alla nota legale ce ne saranno 100, nel documento 2 ce ne saranno 200, nel documento 3 ce ne saranno 300, ma quello che è chiaro è che non esiste un documento 13. Quindi, per il verbale,

non si può dire che adesso viene mostrato al teste il documento 13, perché il documento 13 non è mai stato trasmesso da Arcelor Mittal alla Guardia di Finanza. Quindi il Pubblico Ministero, per cortesia, ci dovrebbe dire questo documento che sta mostrando al teste quantomeno se sta in uno dei documenti trasmessi da Arcelor Mittal alla Guardia di Finanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, se sta in uno dei 12 documenti e in quale di questi 12, sennò sarebbe impossibile rintracciarlo a posteriori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Guardi, si trova sicuramente all'interno di uno di quei 12 documenti, atteso che la Guardia di Finanza ce lo dice. Ora, se vuole sapere qual è, ovviamente io non lo posso vedere in questo momento. Fatto sta che è stato mostrato al testimone in sede di sommarie informazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qui, però, Presidente, non voglio essere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso finire il mio intervento.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, però... Sono noioso una volta per tutte, però siccome questo processo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è il verbale. Se noi diciamo a verbale “il documento numero 13”, poi non si trova più questo documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fra sei mesi, quando l'Avvocato Lojacono, o un anno, dovrà discutere questo processo non troverà mai questo documento e soprattutto la Corte d'Assise non lo troverà mai, o lo troverà soltanto sulla scorta di un lavoro improponibile, che è quello di andare a cercare per data o per caratteristiche un documento all'interno di centinaia di documenti indistinti. Qui si sta verificando, purtroppo, perché le questioni processuali sono di grande rilievo, ma poi – si dice sempre – spesso la questione formale ha delle pesanti ricadute anche su esigenze più materiali. È evidente che la mancanza della copia cartacea non solo nella segreteria del Pubblico Ministero, ma anche – purtroppo – nel fascicolo del dibattimento e quindi a disposizione della Corte d'Assise in questo momento, impedisce di individuare materialmente questo documento e di sottoporlo al testimone in modo poi ricostruibile da tutte le parti, perché se ci fosse questa copia cartacea, – come abbiamo sempre fatto in questi tre anni – la prenderemmo dal fascicolo del dibattimento, la mostreremmo al teste e sapremmo tutti dove si trova per poi fare le nostre attività.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il Pubblico Ministero non è in grado in questo momento di dirci questo documento esattamente dove si trova nella sua collocazione nel fascicolo del dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, glielo dico subito Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, se me lo dice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però mi sembra di capire che in questo caso il documento è cartaceo, quello che vuole sottoporre il Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il documento è cartaceo perché il Pubblico Ministero lo ha stampato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è individuarne la collocazione nell'ambito di questa produzione.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ma noi non sappiamo dove sta nel fascicolo del dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – La questione, Presidente, è molto più semplice di quella che osserva la Difesa, per una ragione. Perché quella documentazione è allegata – come si dà atto – nel verbale di sommarie informazioni rese esattamente dal testimone alla Guardia di Finanza. Si allegano le comunicazioni interne avvenute tra AGL e Vigilanza di stabilimento, di cui alla nota Arcelor Mittal del 5.4.2018. Questo verbale con quella documentazione era a disposizione delle parti, quindi non riesco a capire qual è il problema. Che poi si trova al 12 o si trova...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma io non sto dicendo che non me l'ha messa a disposizione, sto dicendo che non sappiamo dove sta nel fascicolo del dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c'entra nel fascicolo del dibattimento!

AVVOCATO S. LOJACONO – Non travisi le mie parole. Io non le ho detto affatto che non conoscevo questo documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi interessa, Presidente, io ce l'ho allegato al verbale di sommarie informazioni e che la Difesa ce l'ha a disposizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le ho detto semplicemente che nessuno ad oggi sa dove si trova nel fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo vedremo, poi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io questo documento lo conosco anche bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso che io lo produrrò, lo vedrà nel fascicolo del dibattimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora lo produrrà tutte le volte che farà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una questione superabile, perché chiederà – immagino - la produzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo! È ovvio!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque è un documento allegato al verbale di sommarie informazioni, quindi non ci potrà insorgere alcun equivoco sul documento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dopo che l'avrà prodotto sicuramente no, vedremo per il seguito, diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che non sappiamo è individuarlo nella produzione, però il documento è quello, quindi non c'è nessuna possibilità di incertezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma io dico di più!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, andiamo avanti perché sono questioni del tutto superabili, che vogliamo fare perché stiamo in questo processo, ma mai in altri processi è successa una cosa del genere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è il contrario.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello è il documento, è allegato alle sommarie informazioni, lo state esaminando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Negli altri processi a cui partecipo io i documenti sono in forma cartacea.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, quelle...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, io stavo cercando di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo già affrontato e risolto questa questione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io stavo semplicemente cercando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è in forma cartacea.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no Presidente, io per questo stavo intervenendo. Presidente, non esiste la forma cartacea. Il problema che cercavamo prima di sollevare è che nella segreteria del Pubblico Ministero il cartaceo non esiste. Non è mai stata fatta un'altra cosa, non è mai stato numerato. Lei sa che quando forma il fascicolo il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma in questo caso il documento ce l'ha in mano lei in questo momento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma il fatto che lei vede...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, come fa a dire che non esiste la forma cartacea!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non esiste, perché questa è una stampa. Ma io lo spiego subito, Presidente, se mi dà la cortesia veramente 20 secondi. Non esiste la forma cartacea perché da quella...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l'abbiamo capito, l'abbiamo scritto nell'ordinanza, possiamo andare avanti o ci dobbiamo fermare un'altra giornata su questo aspetto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non è questa la volontà del difensore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo semplicemente segnalarle che nel corso delle

S.I.T. viene mostrato al teste, perché viene scritto: “Le poniamo in visione la documentazione pervenuta dalla società Arcelor Mittal, con la nota LEG/21, del 5.4.2019”. Gli fanno la domanda. Questo è l’allegato 13, che è la nota di Arcelor Mittal. Quindi la richiesta che faceva poi l’Avvocato Lojacono, che sapete essere persona precisissima, era semplicemente legata che noi consultando questo testo, che è l’unico che riusciamo a consultare, non riusciamo poi ad arrivare a capire il Pubblico Ministero questa ulteriore documentazione da dove l’abbia presa. Quindi si stava chiedendo, visto e considerato che noi non abbiamo un cartaceo e abbiamo una distonia tra gli indici che stanno su quel CD e quella che è la documentazione frutto della nostra stampa, che ha visto, abbiamo stampato tutto, allora stava chiedendo l’Avvocato Lojacono: “Questo documento noi dove lo troviamo, non è che è tra quelli che noi non abbiamo?”. Questa è la domanda in sintesi che faceva l’Avvocato Lojacono, per questo ci stavamo permettendo di segnalarlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – In sintesi, certo. E ce l’avete perché è allegato alle sommarie informazioni che avete a disposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E non ci sta allegato alle sommarie informazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è, come non c’è!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no!

P.M. M. BUCCOLIERO - Che dice, Avvocato!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non lo trovo.

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è scritto qua. Prenda le sommarie informazioni di Zizzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti, perché comunque il documento al momento è disponibile alle Difese, che lo possono esaminare in ogni suo punto ed eventualmente fare dei rilievi. Al di là che, effettivamente, se si dice documento 13, poi si va a vedere che è sino al 12, questo potrebbe creare un problema serio. Però l’identificazione del documento è certa, perché lo abbiamo, lo avete anzi nelle vostre mani in questo momento. Quindi lo potete esaminare, confrontare con il documento eventualmente da voi stampato, come abbiamo detto.

(L’Avvocato Annicchiarico mostra alla Corte la documentazione in oggetto).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, ha consegnato alle Difese questo documento?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, me l’hanno riconsegnato. Ce l’ho io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, gliel’hanno riconsegnato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi l’abbiamo riconsegnato, è che nel verbale non si dà

atto... Cioè, l'unica nota che noi troviamo, che è stata sottoposta in visione, è quella nota che io vi ho mostrato, che è diversa dai documenti del Pubblico Ministero. O è stato verbalizzato male. Però il problema è che non essendoci la carta e non essendoci le firme... Sa come si fa? Normalmente i verbali, se io allego ad un verbale determinati documenti, li faccio firmare a chi ha fatto il verbale. Qui non sono né citati i documenti che ha indicato il Pubblico Ministero e né firmati a verbale, l'unica citazione che noi troviamo è: "Le poniamo in visione la documentazione pervenuta dalla società Arcelor Mittal, con nota LEG/21, del 5.4.2019". Punto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così Presidente, perché se andiamo a vedere alla fine del verbale c'è scritto: "Si allegano le comunicazioni interne avvenute tra AGL e Vigilanza di stabilimento, di cui alla nota Arcelor Mittal...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E si allegano.

P.M. M. BUCCOLIERO – ...LEG/21, 5.4.2019"

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma dove dà atto che sono state mostrate?

P.M. M. BUCCOLIERO – Come dove? Sopra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non la sto seguendo. L'unica cosa che viene mostrata in visione?

P.M. M. BUCCOLIERO – "Le poniamo in visione la documentazione pervenuta dalla società LEG/21 del 5.4.2019". È quella cosa che si allegano le comunicazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi noi dovremmo trovare in allegato alla documentazione LEG/21 del 2019...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non alla documentazione, al verbale di sommarie informazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quel tipo di documentazione?

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da dove lo pigliamo questo? Non ci sta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal verbale di sommarie informazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Se io scorro il file che ha depositato lei, non ci sta la LEG/21 con gli allegati a cui fa riferimento lei. Mi sono spiegato? Per questo noi siamo disorientati e volevamo la carta, perché non troviamo corrispondenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi dite ben orientati Avvocato, non disorientati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in altri processi va la Guardia di Finanza al Comune e dice: "Datemi tutta la documentazione". Se la prende, se la porta e finisce. Il fatto che qui ci sia la LEG, è una maggiore garanzia, come abbiamo già detto, perché normalmente l'acquisizione della documentazione non è che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però si fa un verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi la Guardia di Finanza redige un elenco di quello che ha

acquisito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Verbale, numerazione, fascicolo il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, voglio dire, non è necessario il doppio riscontro. Questo vuole dire lei?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no Presidente. C'è un problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la Guardia di Finanza mi dice che ha acquisito questo, io o faccio querela di falso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oppure devo dire che ha acquisito quella documentazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, qua nessuna querela di falso. Noi la questione che stavamo ponendo è molto più semplice: nel momento in cui la Guardia di Finanza acquisisce la carta, addirittura in originale abbiamo visto poi, 27 faldoni, quelli che sono, li deposita del fascicolo del Pubblico Ministero, oltre al DVD che è di cortesia, che è sicuramente un fatto in più, ci deve essere il deposito nella segreteria del Pubblico Ministero, perché da quel momento in poi, dopo l'avviso alle parti, viene data la possibilità di andarla a consultare. Questo fatto non è avvenuto! Cioè, non esiste nella sua segreteria...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dice, Avvocato!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare. ...i documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – È da stamattina che stiamo dicendo le stesse cose, che deve terminare!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma non mi sono spiegato! I documenti originali non ci stanno né in Leucaspide e né in questo. Quindi noi abbiamo unicamente quel DVD. Quel DVD che c'avete voi, che abbiamo anche noi, è l'unico che sta nella segreteria del Pubblico Ministero, non c'è nient'altro. Quindi non è che il Pubblico Ministero ha fatto una selezione, ha preso pari pari e ve l'ha girato, non esiste altro né in Leucaspide e né qua. Quindi o quelle altre carte e la carta è rimasta da Mariani da qualche parte, però noi non ce l'abbiamo. Il nostro problema è che se ci fosse stata la carta sia verificavamo la corrispondenza, Presidente, ma verificavamo anche i numeri, perché normalmente - lei lo sa e ne ha fatti tanti processi come noi – il fascicolo del Pubblico Ministero ha una numerazione progressiva e noi avremmo avuto l'affolliazione con la numerazione progressiva e il problema non ci sarebbe stato. Questo è tutto, Presidente!

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non c'è nessun problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, posso anche prendere in considerazione queste sue osservazioni, ma abbiamo già provveduto con l'ordinanza, perché quello che abbiamo

inteso, forse non siamo stati chiari, dire che qui non siamo in quel procedimento, siamo in un 430 e per questo caso vigono delle regole leggermente diverse, abbiamo richiamato la Corte Costituzionale e la Cassazione. Per cui, al limite, questa è una questione che riguarda il procedimento di provenienza. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che questo è un documento. Nel corso del processo sono stati depositati tantissimi documenti, esibiti, fatti riconoscere dai testi, anche in maniera del tutto... Senza che fosse stata preceduta da una produzione delle Difese, come del Pubblico Ministero, come delle altre parti, quindi questo è un documento come un altro. Poi la sua origine ne possiamo discutere, abbiamo già deciso con l'ordinanza emessa in data odierna, è un documento che il Pubblico Ministero dice essere stato acquisito dalla Guardia di Finanza e intende sottoporre al teste perché, probabilmente, riguarda l'attività, lo riconosca, riguarda l'attività svolta dallo stesso teste. Diciamo, immaginiamo. Quindi, non sorge veramente alcuna questione. Quelle che avete prospettato le abbiamo risolte, cercando di decidere secondo diritto e secondo quello che ci insegna la Cassazione. Poi, se così non è, prenderemo atto di avere errato in questa interpretazione. Però per il momento è un documento, un documento che il Pubblico Ministero dice acquisito dalla Guardia di Finanza. Non possiamo contestare questo elemento. Cioè, questo dato non lo possiamo contestare, che è stato acquisito dalla Guardia di Finanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, ma non stiamo contestando, vi abbiamo rappresentato qual è la difficoltà logistica, pratica e difensiva di fare le verifiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le abbiamo superate queste questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le abbiamo superate queste questioni, anche se dobbiamo ammettere che non è che siano questioni semplici, sono questioni che involgono delle problematiche molto rilevanti, soprattutto il diritto di difesa degli imputati. Sono delle questioni rilevanti. Ripeto, abbiamo cercato di dare una interpretazione secondo codice, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, per cui le dobbiamo ritenere superate le questioni. Ma anche a non volerle ritenere superate, questo è un documento “X” che è stato mostrato al teste quando è stato sentito a sommarie informazioni e come è avvenuto in 3 anni e mezzo di processo, è del tutto legittimo che sia sottoposto al teste, salvo che non ci siano altri rilievi della Difesa. Perché penso che il verbale di sommarie informazioni è depositato, quello immagino che sia depositato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, ce l'ha la Difesa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, di carta non c'è niente. Non esiste di carta né nella segreteria declinato come Procedimento Leucaspide, né declinato come procedimento

nostro. Non esiste, stiamo parlando di una inesistenza fisica del documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato prodotto solo in formato cartaceo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, solo in formato digitale, non esiste il cartaceo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi scusi, solo in formato digitale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Bastava stamparlo, Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora il problema non esiste!

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, il problema non esiste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, stiamo parlando di atti inesistenti, Pubblico Ministero. Noi l'abbiamo scritto, per noi sono atti giuridicamente inesistenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti il problema non esiste.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma non è stata l'opinione della Corte in precedenti ordinanze.

Siamo stati molto chiari nel richiamare le ordinanze precedenti alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', Avvocato, anche su questo ci siamo già espressi l'8 luglio, era un caso completamente diverso. Quelle erano le costituzioni di Parti Civili, si è rilevato il difetto di mandato quando il mandato era nell'originale e non nella copia di cortesia prodotta. Quindi quella è tutta un'altra questione, che era del tutto differente rispetto a quella prospettata oggi. Tra l'altro qui siamo in sede di 430, l'abbiamo detto, lo ribadiamo. Quindi è normale che ci sia una copia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei ha ragione, però c'è la copia della copia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c'è l'originale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, non esiste l'originale. Negli atti, alla segreteria del Pubblico Ministero l'originale di carta, dove uno vede le firme in originale e queste robe qua, non esiste né in un fascicolo e né nell'altro. Siamo imputati in tutti e due i procedimenti! Quando arrivò la informativa, arrivò in doppia copia, una ce l'avevo in mano io qua, l'altra ce l'aveva il Pubblico Ministero là, con allegato il DVD, quindi è l'informativa con il DVD depositata per i due procedimenti, ecco perché c'erano due originali quel giorno. E quelli sono, non c'è nient'altro. Quindi, noi siamo di fronte ad una situazione nella quale... Ci mancherebbe, noi non vogliamo fare polemiche o cose, però ci troviamo di fronte al fatto che non esiste un originale, allo stato noi siamo sulle copie di qualcosa. Noi abbiamo fatto le nostre deduzioni, ci mancherebbe, andiamo avanti. Dico, adesso cerchiamo di non interrompere neanche più di tanto, ci limiteremo soltanto a chiedere, quando è possibile, qualche chiarimento, poi noi vogliamo andare avanti, non c'è nessun problema.

P.M. M. BUCCOLIERO – Speriamo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto, le questioni abbiamo cercato di affrontarle e di risolverle in maniera serena e rispettando, però è un problema che probabilmente riguarderà l'altro

procedimento, a questo punto. Allora, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se posso mostrare questa documentazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono altri rilievi, se non quelli di cui abbiamo parlato, può mostrare questo documento al teste Zizzo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Deve esaminare questa documentazione che le è stata già mostrata e dire di che cosa si tratta.

(Il Pubblico Ministero mostra al teste la documentazione in oggetto).

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, quel primo foglio che cosa è, se ricorda signor Zizzo?

TESTE C. ZIZZO – Sì, la comunicazione. Sfridi di potassio. Adesso mi viene in mente, effettivamente c'era anche una... Però non lo ricordavo bene. Nonostante questa l'abbia letta dalla Guardia di Finanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, esatto.

TESTE C. ZIZZO – L'avevo già dimenticato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, che cos'è quel primo foglio che vede?

TESTE C. ZIZZO – È una richiesta fatta al magazzino, alla Vigilanza del varco magazzino, per fare entrare autoarticolato, prelevare, pesare e portare fuori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa?

TESTE C. ZIZZO – Come dice qua sfridi di potassio o polveri MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – O polveri mi.

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Vada avanti, ce li deve indicare uno ad uno. Intanto c'è una sigla sua su quel foglio?

TESTE C. ZIZZO – Sì, c'è una mia firma qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è una sua firma. Prego, vediamo l'altro.

TESTE C. ZIZZO – Cosa dovrei fare?

P.M. M. BUCCOLIERO – L'altro foglio, sì, se è lo stesso. Siamo sempre in presenza dell'ingresso di autoarticolati?

TESTE C. ZIZZO – Sì, mi pare che sia tutta... Sempre quello, sì s.

P.M. M. BUCCOLIERO – È sempre sua la sigla?

TESTE C. ZIZZO – Queste qua sì. No, una è di Cavallo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era Cavallo?

TESTE C. ZIZZO – Caporeparto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Caporeparto o capoarea?

TESTE C. ZIZZO – Caporeparto era.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vuole dire qual era la ditta che prendeva quelle polveri, se risulta da quella documentazione?

TESTE C. ZIZZO – In questa occasione, con la firma di Cavallo, era Chimsider, queste altre invece sono Ecofert.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, analizzi tutte le altre. Che cos'è quello lì, è un elenco invece poi che troviamo?

TESTE C. ZIZZO – Sì, cessione e invii polveri MEEP alla ditta Ecofert. Ci sono tutte le date e l'invio. Numero di comunicazione, con i sacconi inviati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. ZIZZO - È un elenco, una sommatoria di tonnellate inviate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prosegua.

TESTE C. ZIZZO – Su questa, in particolare, la sommatoria è da 1.071,499 tonnellate, alla fine.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Di queste polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, veda gli altri fogli?

TESTE C. ZIZZO – Questa è firmata da Magistro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è, sempre conferme di vendita, che cosa?

TESTE C. ZIZZO – Ecofert Europa, sfridi potassici.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.

TESTE C. ZIZZO – Magistro, Magistro. La ditta è sempre Ecofert e Magistro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, Pubblico Ministero, ma forse non sarebbe più utile fare una domanda, nel senso di dire quali sono quelle sue, quali sono quelle di qualcun altro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, le sue le ha già riconosciute.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Così io non sto....

TESTE C. ZIZZO – Di Zizzo, di Magistro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Zizzo, Magistro?

TESTE C. ZIZZO – E di Cavallo solamente quella finora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono tutte conferme di vendita di queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Conferma 2004 numero 33.

P.M. M. BUCCOLIERO – 2004?

TESTE C. ZIZZO – 2004, numero 33. Mo' non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quella è la conferma numero 33.

TESTE C. ZIZZO – Sì, quelle parti sono firmate da me.

P.M. M. BUCCOLIERO – Da lei, da Zizzo?

TESTE C. ZIZZO – Sì. Okay, le ho viste tutte.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ha viste tutte. Quindi le riconosce tutte quelle, firmate da lei ovviamente e altre da Magistro. Lei ha detto che... Ricorda per che periodo queste polveri sono state vendute a questo punto alla Ecofert o alla Chimsider? Non riesce a collocare il periodo?

TESTE C. ZIZZO – Assolutamente no, guardi. Adesso ho letto 2004 e so che dovrebbe essere... Se leggo le date... Cioè, mi sto ricordando perché leggo le date qua sopra, altrimenti non ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lì c'è il periodo 2004?

TESTE C. ZIZZO – Io le sto dicendo che si parla del 2004 perché lo sto leggendo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo sta leggendo, certo.

TESTE C. ZIZZO - Altrimenti non avrei ricordato manco la ditta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Poi ha detto che queste polveri all'inizio venivano riciclate nel processo produttivo, dopodiché...

TESTE C. ZIZZO – Processo produttivo proprio all'inizio. Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – All'inizio proprio. Proprio nella fase iniziale.

TESTE C. ZIZZO – Proprio all'inizio. Cioè, è stato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Come ha detto.

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ad un certo punto venivano mandate in discarica?

TESTE C. ZIZZO – Sì, sono state mandate in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come fa a sapere questa cosa lei, che venivano mandate in discarica?

TESTE C. ZIZZO – Perché si caricavano e si mandavano in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l'ha visto lei, che a un certo punto venivano mandate in discarica?

TESTE C. ZIZZO – Visto... Cioè, si era detto che andavano in discarica e in discarica andavano. Cioè, si caricavano e si portavano in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. ZIZZO – Anzi, se non sbaglio, una volta proprio sono andato a vedere sul posto dove allocavano questi cassoni in discarica. Cioè, questi sacconi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. ZIZZO - Ricordo così vagamente, però.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come mai queste polveri a un certo punto venivano mandate in discarica, mentre prima venivano vendute a queste ditte che ci ha detto? Perché ci fu questo cambio?

TESTE C. ZIZZO – No, prima sono andate e poi sono state vendute.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi prima in discarica e poi vendute?

TESTE C. ZIZZO – Penso di sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha memoria di questo, se il periodo era in questi termini?

TESTE C. ZIZZO – Sì, perché è così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Era così. Ma c'era una differenza tra questi MEEP conferiti in discarica e quelli che erano venduti?

TESTE C. ZIZZO – No. Io penso di no. Il processo produttivo era quello, potevano esserci differenze – magari - da cumulo a cumulo addirittura, però se non va analizzato come si deve. Ci vogliono delle analisi per capirlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, il signor Cavallo Angelo era all'epoca il caporeparto agglomerato?

TESTE C. ZIZZO – Caporeparto di agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Caporeparto agglomerato?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cavallo era a conoscenza della vendita di queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Penso di sì. Se ha firmato anche lui come me, c'è scritto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era lei che richiedeva alla Vigilanza l'autorizzazione all'ingresso degli autoarticolati per prendere queste polveri?

TESTE C. ZIZZO – Sì, con una comunicazione avvisavo. Non ero io, era una comunicazione che si faceva. La potevo fare io, la poteva fare lui, poteva farla un altro che era... Noi che eravamo là, collaboratori del caporeparto, facevamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei sa se c'era una contabilizzazione di queste polveri, cioè per vedere le quantità sin dall'inizio, c'era una contabilizzazione?

TESTE C. ZIZZO – Quel foglio che ha visto. C'era una contabilizzazione. Quelle inviate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, queste qui che sono state vendute ovviamente sì.

TESTE C. ZIZZO – Eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - No, in generale dico io, per capire la produzione di queste polveri.

TESTE C. ZIZZO – No, io non mi ricordo che ci fosse la contabilizzazione da parte nostra. Si andava in discarica, si caricavano i camion, si mandava un camion... Può darsi pure che si facesse, ma non so dirle con certezza, non lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – A questa domanda della Guardia di Finanza, sotto forma di contestazione, la Guardia di Finanza le chiede: “Può riferirci come è avvenuta la contabilizzazione delle polveri ESP e MEEP?”

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove Pubblico Ministero, a che pagina?

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 3, la parte iniziale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. “Può riferirci come è avvenuta la contabilizzazione”.

P.M. M. BUCCOLIERO – “La contabilizzazione delle polveri ESP e MEEP?”. Poi: “Fino a

quando sono state reimmesse nel ciclo produttivo”. Lei risponde: “Non avveniva alcuna contabilizzazione e per tale motivo non si potevano stimare i quantitativi prodotti dal sistema di abbattimento delle polveri”. È così?

TESTE C. ZIZZO – Ma più o meno è quello che ho detto adesso. Può darsi pure che si contabilizzava, però io non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – È stato più preciso. Invece, con riferimento alle polveri che erano rinvenute dalle pulizie industriali, lei sa se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi cosa ha risposto a quella domanda? Cosa ha risposto?

P.M. M. BUCCOLIERO – Che non avveniva la contabilizzazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, che non avveniva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, “non lo so” ha detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non si è capito bene cosa ha risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto: “Non lo so” a verbale.

TESTE C. ZIZZO – Sì, alla fine non lo so. Io ho risposto quello che ho detto adesso.

AVVOCATO V. VOZZA – Il suo ricordo adesso forse è meglio, non cosa ha risposto all'epoca.

TESTE C. ZIZZO – Cioè, che le quantità... Può ripetere?

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha risposto lei. Lei dice: “Non avveniva alcuna...”.

AVVOCATO V. VOZZA – Può rileggere la domanda però, Pubblico Ministero, visto che deve fare la contestazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha già letta.

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, l'ho fatta.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma l'ha interpretata un po'.

P.M. M. BUCCOLIERO – “Può riferirci come è avvenuta la contabilizzazione delle polveri ESP e MEEP”?

AVVOCATO V. VOZZA – “Fino a quando sono state reimmesse nel ciclo produttivo”?

P.M. M. BUCCOLIERO – “Sono state reimmesse nel ciclo produttivo”?

AVVOCATO V. VOZZA – Questa è la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “Non avveniva alcuna contabilizzazione e per tale motivo non si potevano stimare i quantitativi prodotti dal sistema di abbattimento delle polveri.

TESTE C. ZIZZO – Non poteva venire. Cioè, non c'era nessun video che segnasse, per cui andava direttamente. Si producevano e ritornavano al ciclo produttivo, basta. Quello non si contabilizzava.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Veniva misurata questa polvere?

TESTE C. ZIZZO – No, assolutamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Contabilizzata, pesata?

TESTE C. ZIZZO – No. Ma non si poteva, non c'erano... Lo si può fare se su un sistema hai

qualcosa che ti pesa, invece su questi che trasportavano in produzione, non c'era nessuna misura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Veniva reimmessa nel ciclo produttivo?

TESTE C. ZIZZO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che periodo parliamo, più o meno?

TESTE C. ZIZZO – Prima del 2004 sicuramente, adesso precisamente... Cioè, so che i MEEP sono nati forse a fine anni '90. Precisamente non lo ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, con riferimento alle polveri da pulizia industriale dello stabilimento, lei ricorda se venivano utilizzate anche nell'area agglomerato?

TESTE C. ZIZZO – Pulizia delle strade, quella roba là?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, attraverso motospazzatrici, poi con i bobcat, o ramazzando?

TESTE C. ZIZZO – Sì, tutto ciò che poteva essere utilizzato, veniva utilizzato, poi si analizzava. Cioè, normalmente si facevano dei cumuli che venivano analizzati. Cioè, i minerali si portavano da una parte, il carbon coke delle pulizie da un'altra, eccetera. Poi si analizzava ed eventualmente, se si poteva, si mandava in vagliatura per togliere la pezzatura grossa, si facevano delle analisi. Se era confacente al cumulo di OMO 2 si metteva in cumulo, come pulizia industriale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi venivano analizzate per stabilire se potevano andare o meno poi in ricircolo, diciamo?

TESTE C. ZIZZO – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ho finito. Io chiedo l'acquisizione di quella documentazione che il teste ha indicato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono osservazioni, disponiamo l'acquisizione della documentazione che è stata esibita e visionata dal teste. Parti Civili, ci sono domande?

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori degli imputati hanno domande per il teste Zizzo? Quindi, se non ci sono altre domande. Lei può andare, la ringraziamo. Grazie, signor Zizzo.

TESTE C. ZIZZO – Salve.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, chi vuole sentire?

P.M. M. BUCCOLIERO – Magistro, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno. Prego, si accomodi. Legga la formula che è davanti a lei, ad alta voce per favore.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MAGISTRO DOMENICO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GENERALITÀ: Magistro Domenico, nato a Palagianello il 23 marzo del 1963; ivi residente, in via Braccianti D'Avola 2/A.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, signor Magistro.

TESTE D. MAGISTRO – Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei che attività svolge adesso?

TESTE D. MAGISTRO – Sono capoarea del reparto di sinterizzazione, agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato assunto in Ilva?

TESTE D. MAGISTRO – 1990, il 4 settembre del 1990.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, lei ha operato sempre nel reparto agglomerazione?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Con che funzioni, con che ruoli, che cosa faceva?

TESTE D. MAGISTRO – Dunque, sono stato assunto nel 1990 direttamente da impiegato, in qualità di capoturno; poi nel 2002 sono diventato tecnico dell'impianto di omogeneizzazione che, comunque fa parte dell'area AGL; poi sono diventato tecnico di AGL e nel 2007 capoarea di esercizio di AGL; nel 2016 capoarea di AGL.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, tornando indietro nel tempo, ricorda nel periodo 2004/2005 qual era la destinazione delle polveri, degli elettrofiltri MEEP? Ha memoria con uno sforzo?

TESTE D. MAGISTRO – Sì. Le polveri elettrofiltri MEEP erano in un primo momento... Dunque, in un primo momento sono state riciclate sugli impianti con esito negativo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per che periodo?

TESTE D. MAGISTRO – Questo mi viene difficile ricordarlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto si ricorda quando sono stati installati gli elettrofiltri MEEP?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, fine anni del '90.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quanto tempo si tentò questa operazione di riciclo?

TESTE D. MAGISTRO – Credo per un periodo non più lungo di un mese o forse due. Un periodo relativamente piccolo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa risultò?

TESTE D. MAGISTRO – Praticamente, queste polveri riciclandole fecero sì che tappassero, intasassero la macchina di agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, poi, che destinazione si è deciso di dare?

TESTE D. MAGISTRO – Nell'immediato, praticamente, queste polveri venivano scaricate in una betoniera della ditta Semat.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE D. MAGISTRO – Che era lì 24 ore su 24 ore per raccogliere queste polveri. C'era una canale che faceva sì che queste polveri confluissero all'interno di questa betoniera e poi, a distanza di circa 12 ore, ne veniva portata un'altra e qualcuno portava via queste polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – E dove le portava?

TESTE D. MAGISTRO – Non lo so, sicuramente in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – In discarica?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se oltre questa destinazione in discarica, queste polveri, sempre in questo periodo di cui siamo discutendo, 2004/2005, uscivano in qualche modo fuori dallo stabilimento, erano vendute a qualcuno?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, sono state vendute queste polveri a un'azienda che allora si chiamava, non so se esiste ancora, Ecofert.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecofert. Di dove era, ricorda?

TESTE D. MAGISTRO – Manduria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di Manduria. Senta, io le voglio mostrare documentazione che è stata acquisita e che le è stata anche mostrata in sede di sommarie informazioni, che è una conferma di vendita numero 33, del 2004. Dove sta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la stessa mostrata all'altro teste?

P.M. M. BUCCOLIERO – La stessa. Sì. Ah, eccola.

TESTE D. MAGISTRO – Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci vuole dire di che cosa si tratta? La analizzi, la analizzi.

TESTE D. MAGISTRO – Sì, sì, la conosco. Sono delle richieste che noi facevamo qualche giorno prima per avvisare, per chiedere l'autorizzazione all'ingresso di questi autoarticolati. Cioè, qualche giorno prima, in modo che successivamente potessero entrare senza problemi questi camion, al magazzino. Adesso, se non vado errato, era al varco magazzino, sì, dove c'è anche la Vigilanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi articolati, quindi, poi entravano e dove andavano? Spieghi alla Corte, come era la procedura?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, sì. Praticamente noi, in anticipo, facevamo sì che queste persone potessero entrare la settimana successiva o qualche giorno successivo e quindi, attraverso il varco magazzino, che è un gate dello stabilimento, arrivavano verso di noi.

P.M. M. BUCCOLIERO – “Di noi” dove, agglomerato?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, che cosa accadeva?

TESTE D. MAGISTRO – Praticamente venivano caricate le polveri su questi camion e poi uscivano. Ripeto, da quel momento noi non sapevamo dove andassero o dove fossero destinate, perché – comunque – la situazione allora non era così – come dire – ben definita come lo è adesso. Oggi esiste una bolla di trasporto interna, una bolla di rifiuti, esiste un meccanismo ben molto più articolato rispetto a prima. Prima non facevamo questo tipo di bolle, perciò non sapevamo dove di fatti andassero queste polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, stiamo parlando sempre delle polveri MEEP, in sostanza?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, polveri MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, se sfoglia quei fogli, c'è una tabella. Se ci può dire di che cosa si tratta, che le è stata mostrata anche in sede di S.I.T.. Non ricordo se al... Sì, quella lì.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa rappresenta quella?

TESTE D. MAGISTRO – È solo e semplicemente una tabella per portare un po' la situazione di tutti i camion che arrivavano in funzione del numero delle comunicazioni interne e del peso, tutto qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di polveri vendute alla Ecofert, parliamo?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, Ecofert.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella tabella rappresenta questo.

TESTE D. MAGISTRO – Sì, Ecofert.

P.M. M. BUCCOLIERO - C'era un'altra azienda che acquistava queste polveri?

TESTE D. MAGISTRO – Ascolti, io non ricordavo di questa azienda, poi me l'hanno ricordata.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE D. MAGISTRO – Se non vado errato, doveva essere la Chimsider.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chimsider.

TESTE D. MAGISTRO – Se non vado errato. Però su questa non ricordo bene, tanto è vero che durante le indagini, nell'area dove sto io, mi sono ricordato di Ecofert, però di Chimsider in un primo momento non mi sono ricordato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si è ricordato. Con riferimento alle polveri ESP.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – In che modo venivano utilizzate o smaltite sin dall'inizio? Almeno, per quando è stato assunto lei, insomma.

TESTE D. MAGISTRO – Le polveri ESP sono sempre state riciclate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a quando?

TESTE D. MAGISTRO – Dunque, sono state sempre riciclate fino al 2006 la linea D e 2007 la linea E. In questi anni, credo luglio, perché sono andato a vedere, abbiamo messo in esercizio due mescolatrici: prima sulla linea D e poi sulla linea E.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dal 2006 e dal 2007, linea D e linea E.

TESTE D. MAGISTRO – 2006 linea D, 2007 linea E.

P.M. M. BUCCOLIERO – Due mescolatrici, che cosa facevano?

TESTE D. MAGISTRO – Due mescolatrici e l'azienda che ci ha fornito queste mescolatrici si chiama Pulifici ed è nella zona di Roma. Praticamente, anziché riciclarle, facevamo sì che queste mescolatrici potessero rendere le polveri... Cioè le umidificavamo con dell'acqua, per far sì che queste polveri diventassero palabili, cioè poltiglia, in modo che poi, successivamente, con un cassone a fianco, potessero andare verso la discarica. E questo è successo... Abbiamo dato continuità a questa attività, però non è andata benissimo dal punto di vista tecnico, era funzionale, ma dal punto di vista tecnico non andava bene perché comunque si usuravano molto facilmente, davano dei problemi tecnici, eccetera. Subito dopo abbiamo cominciato con la tecnica dell'insaccamento e tuttora esiste la tecnica. Cioè, confezionare dei big bags da portare all'esterno, su impianti di smaltimento polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando le polveri venivano reimmesse nel ciclo produttivo, c'erano dei sistemi di raccolta in silos?

TESTE D. MAGISTRO – Di quali polveri?

P.M. M. BUCCOLIERO – ESP.

TESTE D. MAGISTRO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco e che cosa c'era?

TESTE D. MAGISTRO – O meglio, o meglio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene.

TESTE D. MAGISTRO – L'impianto della linea D e l'impianto della linea E sono nati con un

silos che ospitava queste polveri, però io non l'ho mai visto in esercizio.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che questo stiamo dicendo! Cioè, c'era il silo?

TESTE D. MAGISTRO - Nonostante sono stato assunto nel 1990, noi abbiamo sempre riciclato le polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO - E questi silos a cosa servivano?

TESTE D. MAGISTRO – In passato questi silos ospitavano le polveri ESP e poi questo silo veniva caricato con un sistema verticale, a tazze, un nastro a tazze e poi nella parte sottostante – ripeto, io non l'ho mai visto – in passato si fermava un camion cipolla, così chiamato, una autocisterna e quindi caricavano queste polveri. Però, ripeto, stiamo parlando forse degli anni '70, forse degli anni '80. Dal 1990 io non ho mai visto questa operazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. Ma c'era una contabilizzazione di queste polveri ESP e MEEP?

TESTE D. MAGISTRO – No. O meglio, delle polveri ESP no, perché era in diretta il riciclo. Delle polveri ESP no. Invece, delle polveri MEEP...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando c'era il riciclo. Quando, poi, invece, sono state smaltite in maniera diversa?

TESTE D. MAGISTRO – Nemmeno, perché appesa il cassone si riempiva, praticamente andavano in discarica. L'obiettivo era quello di evitare di portarli in riciclo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo anche per le polveri MEEP, non c'era una contabilizzazione?

TESTE D. MAGISTRO – No. La contabilizzazione veniva fatta in questo modo. Praticamente, quando arrivavano i camion, venivano caricati questi sacchi e quindi da qualche parte, nello stabilimento, al magazzino ci sarà la contabilizzazione di quello che usciva. Di quello che entrava c'era una sorta di giro mattutino, dove arrivavano dalla discarica, arrivavano con dei perlini, caricavamo all'interno si portavano in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Invece, per quanto riguarda la classificazione delle polveri ESP e MEEP, come erano classificate, se lo sa?

TESTE D. MAGISTRO – Come erano classificate?

P.M. M. BUCCOLIERO – Classificate, che tipo di rifiuto, se ritenevate fosse rifiuto?

TESTE D. MAGISTRO – La classificazione veniva eseguita non da noi, ma dall'Ente Ecologia, oggi Ambiente, codice CER 100208.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

TESTE D. MAGISTRO – In un primo momento erano non pericolosi.

P.M. M. BUCCOLIERO – 208 è non pericolosi.

TESTE D. MAGISTRO – Poi c'è stato 100207

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?

TESTE D. MAGISTRO – Ecco, adesso questo non me lo ricordo, con esattezza non ve lo so dire. Poi è diventato tutto 100207.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oggi sono tutte classificate come pericolose, con il 207?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei su questo punto dice, glielo ricordo: “In passato invece, fino al 2006, le polveri MEEP venivano smaltite come rifiuti non pericolosi, con il codice CER 208 finale”. Conferma questa circostanza?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fino al 2006. Mentre le polveri ESP che venivano riciclate, ad un certo punto non sono state più riciclate, fino a quando sono state riciclate?

TESTE D. MAGISTRO – Credo che la data di installazione delle mescolatrici sia la data ultima di riciclo. Quindi 2006, 2007.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Dopo queste sono state smaltite, con che codice?

TESTE D. MAGISTRO – 100208, se non vado errato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non pericolose?

TESTE D. MAGISTRO – Non pericolose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a quando è stata portata avanti questa classificazione per le ESP?

TESTE D. MAGISTRO – Non ricordo. Questo non lo ricordo con esattezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “Tale codifica è stata portata avanti fino al 2008, per entrambi le polveri”.

TESTE D. MAGISTRO – Non metto la mano sul fuoco, però dovrebbe essere così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dovrebbe essere così. Va be', questo l'ha dichiarato lei, ma ci risulta anche da altri dati. Quindi dal 2009, praticamente, tutte e due le polveri sono state classificate come pericolose?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Codice CER 207 finale.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo punto le faccio un'altra contestazione. Lei dice alla Guardia di Finanza così: “Dal 2009 le polveri MEEP sono diventate pericolose e il codice CER attribuito è stato 100207 – come ha detto – mentre le polveri ESP hanno continuato ad essere considerate non pericolose e pertanto contraddistinte dal codice CER 208. Poi – dice – dal 2012 sia le polveri ESP che le MEEP sono entrambe considerate pericolose e codificate con il codice CER 207.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è dal 2012 che le ESP sono state considerate pericolose?

TESTE D. MAGISTRO – Sì. La mia titubanza nel rispondere dipende solo ed esclusivamente dal fatto di non avere ben chiare le date, però a grandi linee è così.

P.M. M. BUCCOLIERO – È così. Lei ricorda se questa classificazione delle ESP, come momento in cui è stato considerato come polveri, come rifiuto pericoloso, è avvenuta dopo il sequestro dello stabilimento o prima? Se lo ricorda, eh! Non dobbiamo tirarla così. Se non si ricorda, dica.

TESTE D. MAGISTRO – Credo che siano delle date molto vicine – comunque - a questa, al famoso 2012. Se non è stato 2011, sarà stato 2012, però non glielo so dire con certezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa dire. Va bene. Invece, il codice CER 299 finale ricorda a cosa si riferisce?

TESTE D. MAGISTRO – No, 299 no.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le polveri da pulizia dei piazzali, da pulizia industriale?

TESTE D. MAGISTRO – Ah okay! Polveri da pulizia piazzali, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – È quello?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come veniva smaltite e utilizzate questo tipo di polveri?

TESTE D. MAGISTRO – Dunque, le polveri da pulizia piazzale utilizzavamo, utilizziamo ancora delle motospazzatrici, le quali a fine giornata andavano a scaricare tranquillamente in discarica. Invece, per essere più zelanti, se il piazzale è sotto il filtro, oppure era qualcosa inerente all'elettrofiltro ESP e MEEP, venivano messi all'interno dei sacconi. Però parliamo di pochissime quantità, una quantità veramente bassissima.

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo punto lei dice questo alla finanza, le ricordo sotto forma di contestazione. La domanda è: “Quali polveri sono classificate in agglomerato con il codice CER 299 finale?”. Lei risponde: “Sono le polveri di pulizia piazzali e strade. Le polveri interne invece, come quelle di caduta nastri, oppure perdite da macchine, vengono raccolte dagli operai delle ditte esterne di pulizia industriale, ramazzando con scope, pale e quant'altro (come ha detto). Questo materiale, dopo essere stato recuperato, viene reimpresso in seguito nel ciclo produttivo”. Si ricorda se effettivamente venivano utilizzato nel ciclo produttivo questo materiale, queste polveri da pulizia?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, certamente, perché un nastro trasportatore, essendo in gomma, si attacca facilmente il materiale vicino alla gomma, se addirittura è rigato, quindi sotto il nastro stesso comunque lascia tracce di materiale e perciò noi, con una certa frequenza, andiamo a fare questa pulizia. È comunque materiale di qualità, non è inquinato e né ha inquinato nessun'altra cosa, perciò lo possiamo tranquillamente riutilizzare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se prima di utilizzarlo veniva sottoposto ad analisi da parte

del laboratorio?

TESTE D. MAGISTRO – Quelli sotto i nastri no, perché comunque erano ben isolati i nastri. Stiamo parlando di zone dove siamo col pavimento in cemento, è ben definito, è ben delimitato. Invece il codice 299, quel piazzale e strade, c'erano delle analisi e quant'altro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, sulla base delle analisi del laboratorio interno poi si stabiliva se utilizzarle o meno nel ciclo produttivo, è così?

TESTE D. MAGISTRO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – E com'è?

TESTE D. MAGISTRO – Io le ho detto che quello che cadeva dai nastri noi lo riciclavamo direttamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiarissimo questo.

TESTE D. MAGISTRO – Perché è materiale tal quale al materiale che utilizziamo per fare il sinter. Invece materiali che stanno tra piazzali, strade, che per qualche motivo potrebbero essere stati inquinanti, li analizziamo e in funzione delle loro analisi viene decisa la loro destinazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – È quello che stiamo dicendo.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi il codice 299, si facevano le analisi per stabilire se potevano essere riutilizzate...

TESTE D. MAGISTRO – Sì, andavano in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...oppure in discarica. È così?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei ricorda se su queste polveri, quindi 299, lei ha avuto cognizione del fatto che effettivamente sono state utilizzate nuovamente, reimmesse nel ciclo produttivo?

TESTE D. MAGISTRO – No, il 299 non lo mettevamo nel ciclo produttivo. Ripeto, forse mi sono spiegato male. Il 299 sono soltanto le polveri che provenivano dalle pulizie strade e piazzali. Invece sotto i nastri, quindi all'interno di ogni capannone, eccetera... Le faccio un esempio. Se perdo coke o minerale, è assolutamente materiale ancora molto buono per essere riagglomerato e quindi questi ultimi li metto in riciclo, invece i primi, cioè quelli sulla strada e piazzale venivano mandati in discarica, vengono mandati in discarica.

P.M. M. BUCCOLIERO – E le analisi su quali venivano fatti?

TESTE D. MAGISTRO – Su questi ultimi, quelli di strada e piazzale, le polveri provenienti da strade e piazzali.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, perché facevate le analisi, se non le dovevate utilizzare poi nel ciclo produttivo, come sta dicendo?

TESTE D. MAGISTRO – Non le utilizzavamo nel ciclo produttivo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto! Perché facevate le analisi, se dovevano andare in discarica?

TESTE D. MAGISTRO – Ho capito, per sapere di che composizione fossero fatte. Anche perché bisogna assegnare un codice, un codice prodotto, quindi fare una carta di identità.

P.M. M. BUCCOLIERO – E non c'era già il codice 299?

TESTE D. MAGISTRO – Certo. Però noi, di tanto in tanto, le rifacciamo queste.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, per stabilire anche il tipo di discarica a cui portarle?

TESTE D. MAGISTRO – Certo, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, è stata fatta mai una stima della produzione giornaliera delle polveri ESP e MEEP?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha memoria di quali sono le quantità giornaliere?

TESTE D. MAGISTRO – Allora, di polveri MEEP riempio circa un sacco al giorno, sono circa 750/800 chili, diciamo una tonnellata al giorno per ogni linea. Questo quando siamo a regime con le linee. Con le polveri ESP invece siamo sull'ordine delle tre sacche a turno, stiamo parlando di 18/20 sacche al giorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE D. MAGISTRO – Per ogni sacco, siamo intorno a 1700 chili, perché il peso specifico è maggiore rispetto a quello dei MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per le MEEP lei parla di 1000/1200 chilogrammi al sacco al giorno?

TESTE D. MAGISTRO – Al giorno. A sacco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto un sacco al giorno, quindi è così, il dato è quello.

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è rapportato alla produzione di agglomerato?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

TESTE D. MAGISTRO – A regime con tutte e due le linee in marcia, su una produzione di circa 30.000 tonnellate al giorno di agglomerato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “I dati appena esposti che abbiamo chiarito sono correlati ad una produzione di agglomerato di circa 20/22.000 tonnellate al giorno”.

TESTE D. MAGISTRO – Oggi, sì. Questa è la produzione di oggi.

P.M. M. BUCCOLIERO – E i dati che ci ha dato?

TESTE D. MAGISTRO – Sono per la produzione di oggi, sì. Io credevo che lei si riferisse a quel dato, a quel periodo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal periodo 2004/2005 in poi?

TESTE D. MAGISTRO – Oggi siamo intorno ai 20/22.000 tonnellate al giorno di agglomerato e le quantità che le ho detto prima dei MEEP e degli ESP sono riferite a queste produzioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiarissimo. Mentre, in passato, in quel periodo, la produzione di agglomerato qual era? Se lo ricorda, eh.

TESTE D. MAGISTRO – Eravamo intorno alle 30.000 scarse – diciamo - al giorno, su entrambe le linee e i sacchi di polveri erano qualcuno in più, qualche sacco in più, niente di eccezionale.

P.M. M. BUCCOLIERO – I filtri di cui abbiamo parlato adesso sono – spieghi alla Corte – primari, sono elettrofiltri primari?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, gli ESP sono chiamati anche elettrofiltri primari. Invece gli elettrofiltri secondari oggi non ci sono più, esistono dei filtri secondari a maniche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono stati messi questi filtri a maniche?

TESTE D. MAGISTRO – 2015, settembre 2015/dicembre 2015, rispettivamente linea E e linea D.

P.M. M. BUCCOLIERO – È stata una prescrizione AIA?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Riesame AIA?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, è prevista entro il 2021 una sostituzione dei MEEP?

TESTE D. MAGISTRO – Yes, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso? Spieghi alla Corte. Con che tipo di filtro vanno sostituiti i MEEP?

TESTE D. MAGISTRO – Con tipologia MEROS, così chiamata, MEROS, che è una tipologia di filtri a maniche, che è stata inventata dall'azienda Primetals, la quale oggi ha già l'ordine ed è pronta per costruire questi MEROS.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi nuovi filtri.

TESTE D. MAGISTRO – Al posto dei MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, con riferimento al campionamento delle diossine, al camino, parliamo del Camino E312, ovviamente, come avveniva? Nel corso del tempo, lei quando ha avuto cognizione che sono iniziati i controlli per le diossine?

TESTE D. MAGISTRO – Perché c'erano le autorità esterne che, comunque, venivano sui nostri impianti ed insieme all'Ente ex Ecologia, oggi Ambiente, insieme facevano il prelievo dei fumi, in manuale. Oggi esiste anche un cosiddetto DEX, sarebbe dioxin emission control, che controlla istante per istante la quantità di diossine solo dal camino.

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando sono iniziati questi campionamenti, questi controlli sulle diossine?

TESTE D. MAGISTRO – Difficile da ricordare, credo – forse – 2010/2009, in questi anni qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – 2010, lo dice lei. “Prima del 2010, che io ricordi, non veniva effettuato alcun controllo sulle diossine”.

TESTE D. MAGISTRO – Mi diventa difficile ricordare le date, anche su quello che ho dichiarato alla Finanza, non ci metterei io stesso le mani sul fuoco, perché non è (*parola incomprensibile*) certezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, è un dato tecnico che comunque risulta da altro. In agglomerato vengono usati i fanghi di acciaieria e di altoforno, il polverino di altoforno?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – In che modo viene utilizzato, a cosa serve?

TESTE D. MAGISTRO – Sono chiamati comunemente mix fanghi ed è la miscela di tre tipi di fanghi, dico bene. C'è fanghi d'acciaieria, polverino d'altoforno e fanghi d'altoforno. Normalmente fanghi da acciaieria 40/45%, 40/45% polveri di altoforno, la restante parte - circa il 10/15% - sono fanghi da altoforno. Oggi vengono portati nell'ente di discarica, ma non vanno in discarica, hanno circoscritto una zona dove – appunto - viene fatta questa miscela e poi ritornano da me, in agglomerato e io le metto a una percentuale di 1.66% sulla carica dell'agglomerato, o meglio, del cumulo dell'OMO 2

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima di utilizzarli vengono fatti degli esami, delle analisi?

TESTE D. MAGISTRO – Certo, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi le fa queste analisi?

TESTE D. MAGISTRO – Noi facciamo dei campioni e poi vengono analizzate dal nostro laboratorio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal laboratorio di analisi?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo da sempre è avvenuto, l'utilizzo di questi fanghi in agglomerato?

TESTE D. MAGISTRO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, un'ultima precisazione. Lei ha memoria di quanti camini è dotato l'agglomerato?

TESTE D. MAGISTRO – Sì. Ne abbiamo un 1, 3, 5, 7, di cui due sono veramente molto piccoli, sono dei piccoli filtri e stanno su un silo della calce. Però quelli importanti sono R 112, quello comune ai filtri; poi abbiamo il 314 bis, che è il nuovo filtro secondario della linea D; 315 bis, che è il nuovo filtro secondario della linea E e poi abbiamo il 324 e

325, rispettivamente della linea D e della linea E dei raffreddatori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le polveri di questi camini vengono reimmessi nel ciclo produttivo, tranne il 312?

TESTE D. MAGISTRO – Sì, 345 bis e 315 bis, i filtri secondari – praticamente - vengono in diretta reimmessi in ricircolo, perché - difatti - sono delle polveri che si generano durante la caduta da un nastro verso un altro nastro e quindi, per evitare dispersione in ambiente, c'è questa aspirazione secondaria, ecco perché si chiama così.

P.M. M. BUCCOLIERO – E vengono analizzate prima di essere immesse nel ciclo produttivo o direttamente?

TESTE D. MAGISTRO – No, vengono messe direttamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente grazie, ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, ci sono domande?

AVVOCATO P. PALASCIANO – No, nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I Difensori degli imputati hanno domande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi le chiederemmo la pausa, poi all'esito le facciamo sapere. Abbiamo bisogno un attimo di parlare tra di noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per non tenere il teste, se non ci sono domande.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tanto la pausa mezz'ora è la nostra, quindi non penso che sia un problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo alle tre allora. Deve rimanere, alle tre riprendiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

TESTE D. MAGISTRO – Va bene.

Il processo viene sospeso alle ore 14:26 e riprende alle ore 15:21.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, abbiamo qui il signor Magistro Domenico. Le Parti Civili non hanno domande. I difensori degli imputati vogliono controesaminare il teste?

AVVOCATO A. TONDO – Sì Presidente, io avrei qualche domanda. Avvocato Tondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. TONDO – Mi scusi.

(Le Difese interloquiscono tra di loro).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Presidente, noi possiamo ovviare al riesame, ho

parlato anche col collega, produciamo soltanto dei documenti. Sono esplicativi i documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Che documenti intendete produrre?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso ve li illustriamo, all'esito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non abbiamo domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non avete domande.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora può andare. Hanno rinunciato gli Avvocati a controesaminarla, quindi può andare. La ringraziamo.

TESTE D. MAGISTRO – Grazie, buonasera.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete richieste Avvocato o possiamo fare entrare l'altro teste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Signor Giudice, noi produciamo, sono già alcuni atti presenti nel... Anzi, sono tutti presenti già nel fascicolo, ma vogliamo soltanto darveli per una immediata consultazione allegandoli al verbale. Innanzitutto, come memo, la campagna di monitoraggio 11/16 giugno 2007 da parte di ARPA Puglia, in cui ci sono già le prime misurazioni di diossina. Qui avrete, alla pagina poi foglio 14, ve lo stiamo comunque producendo, l'indicazione anche dei giorni in cui vengono fatte le misurazioni di diossina. Stesso discorso lo troviamo con il monitoraggio del febbraio del 2008 da parte di ARPA, quindi prima volta nel 2007, poi ripetizione nel 2008 e anche qua vi produciamo lo stralcio, proprio per avere il riferimento. Vi produciamo poi, sempre per avere riferimento, l'intero provvedimento della Legge Regionale 1912/2008, numero 44, in cui a partire da quella data iniziano – quindi da gennaio del 2009 – i controlli sulla diossina direttamente da parte dell'Ilva, all'Articolo 3 c'è l'indicazione delle tre campagne di misure all'anno, ogni campagna articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6/8 ore ciascuna. Vi diamo poi come ulteriore produzione documentale, la troverete all'allegato 13 dell'informativa del Pubblico Ministero, l'ultima, il CD allegato 4, di quel DVD che avete acquisito in allegato all'informativa di Mariani, il riferimento al cambiamento dei codici CER. Con riferimento al cambiamento dei codici CER, qui avete documentalmente che non è avvenuto a seguito del sequestro del 2012, ricordava bene il teste che era precedente, perché era invece in occasione della AIA del 4.8.2011 e quindi avete il cambiamento del codice CER, che diventa 100207 a partire appunto dal 4.8.2011. Vi lasciamo queste

indicazioni documentali come memoria. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene e. Ci sono osservazioni del Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono già agli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, no. Allora possiamo disporre l'acquisizione di questa documentazione.

AVVOCATO A. TONDO – Presidente, se è possibile, vorrei fare anche io una produzione documentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. TONDO – Sono appena due documenti, su un argomento che è stato già trattato e ricorda i sistemi di depolverizzazione dell'agglomerato. Il primo documento è già agli atti e dovrebbe risultare da una nota di deposito che avevamo già depositato all'epoca ed è l'ordine di acquisto del 20 giugno 2013, numero 16575. Invece il secondo documento è una mail, che riguarda lo studio fattibilità dei lavori di ammodernamento, che poi furono eseguiti dalla Siemens, sempre in area agglomerato ed è una mail del 4 aprile 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato Tondo. Se non ci sono osservazioni delle altre parti, possiamo disporre l'acquisizione anche di questi documenti, oltre che di quelli prodotti dall'Avvocato Annicchiarico. Se non ci sono altre questioni, possiamo introdurre il Luogotenente Mariani. Prego, si accomodi. Prego, Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per il verbale, Avvocato Caiazza. Volevamo credo anche qui, per chiarezza e per evitare complicazioni nel corso dell'esame del teste, rappresentare questo problema. Il teste, noi lo sappiamo perché abbiamo letto naturalmente gli atti a sua firma, riferisce ripetutamente circostanze apprese da terzi, indicando chi siano i terzi, non sempre indicando chi siano i terzi, ma indicando anche chi siano i terzi, mai allegando le dichiarazioni sommarie rese e per larga parte del rapporto, a prescindere adesso dal tema della verbalizzazione in sommarie informazioni, riferendo di dichiarazioni apprese da terzi. Allora, poiché noi sappiamo che questo è il dato, poniamo il problema alla Corte. Nel senso, dobbiamo di volta in volta, appena viene chiesta una circostanza che verrà riferita, dire: "Attenzione, opposizione, da chi è stata riferita, chi è? Lei non può riferire dichiarazioni riferite da terzi" o ritiene la Corte di premettere una indicazione al teste che non riferisca, perché gli è fatto divieto come teste, dichiarazioni rese da terzi, per di più – ripeto, ma questo è un problema parallelo – non riportate in sommarie informazioni, che pone la Difesa nelle condizioni nemmeno di poter poi verificare se il riferimento comunque vietato sia esatto o no. Questo non so se è il problema, il Pubblico Ministero può smentire o confermare, se questo è il problema, penso per un ordine, per non fare un continuo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, in parte abbiamo affrontato la questione con l'ordinanza, distinguendo tra quelle notizie apprese per la prosecuzione delle indagini, per lo svolgimento e l'espletamento della delega, da quelle che - noi non ne abbiamo rinvenute - sono invece vere e proprie dichiarazioni di persone informate sui fatti, che attengono però ai fatti per cui si procede. Quindi, diciamo, magari sarà sua cura distinguere questi due aspetti ed evitare di porre domande che trascendano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, sì, io ho tenuto in presenza la vostra ordinanza, però il problema si pone in modo molto più...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro, adesso andiamo nel concreto, se dovessimo ravvisare delle ipotesi in cui effettivamente si tratta delle indicazioni in questo senso, cioè che attengono proprio ai fatti oggetto di imputazione, non può rendere queste dichiarazioni. Se invece sono propedeutiche allo svolgimento degli accertamenti, abbiamo richiamato dei verbali in cui si diceva: “C'è stato detto che questa documentazione non era presente”, su questo riteniamo che possa riferire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché abbiamo espressamente richiamato a titolo di esempio...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Tenendo presente la vostra ordinanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...“No, non ce l'hanno data, non c'era”. Cioè, il fatto che abbiamo indicato da chi abbiamo appreso che non c'era quella dichiarazione, quella documentazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è un problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...è, addirittura, a maggior garanzia delle Difese, perché al limite le Difese potranno dire: “Chi te l'ha detto, lo vogliamo sentire se è vero che ha incontrato questa persona”.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo è pacifico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non è tanto consueto che si indichi in un ufficio: “Chi ti ha detto questo, chi ti ha detto quell'altro”. Quindi, se ci si limita a queste indicazioni le riteniamo ammissibili, se invece si trascende, si travalica e si iniziano a riferire...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Si riferiscono circostanze di fatto o addirittura valutative.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...circostanze di fatto, cioè strettamente attinenti ai fatti oggetto della imputazione, allora è chiaro che si incorre in quel divieto. Va bene, possiamo procedere allora.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARIANI ROBERTO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci vuole ridare le sue generalità? Lei è già stata sentito in questo processo, vero?

TESTE R. MARIANI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è, quindi?

TESTE R. MARIANI – Mariani Roberto, nato a Taranto il 20 ottobre del 1963.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presta servizio arci?

TESTE R. MARIANI – Presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi lei ha già prestato il giuramento di rito.

TESTE R. MARIANI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cui è sempre sotto il vincolo del giuramento. Risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre parti, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Luogotenente, andiamo all'informativa depositata il 18 febbraio 2019.
La prima informativa.

TESTE R. MARIANI - La numero 70.

P.M. M. BUCCOLIERO - Le è stato chiesto di svolgere alcuni accertamenti in merito alla persona di Misurale Antonio.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - È risultato essere stato dipendente Ilva?

TESTE R. MARIANI – Sì, è stato dipendente Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per che periodo?

TESTE R. MARIANI – Dall'8 gennaio 2003 all'8 agosto 2007.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, come si è interrotto il rapporto all'8 agosto 2007?

TESTE R. MARIANI – Con il licenziamento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Con il licenziamento da parte di Ilva. Lei sa se questo licenziamento è stato poi impugnato in sede giurisdizionale?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato?

P.M. M. BUCCOLIERO – Impugnato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Impugnato dinanzi al Giudice del lavoro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È documentale, però. C'abbiamo i documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, perciò.

TESTE R. MARIANI – Sì, fu acquisito – come richiesto - il fascicolo aziendale e c'erano anche dei verbali, il verbale di conciliazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di conciliazione?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei non ha acquisito nessun fascicolo relativo a Misurale presso il Tribunale di Taranto?

TESTE R. MARIANI – No, la delega riguardava...

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo presso l'azienda?

TESTE R. MARIANI – Sì, solo presso l'azienda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha verificato che attività svolgeva il Misurale Antonio presso Ilva?

TESTE R. MARIANI – Misurale Antonio era... la mansione era addetto al controllo delle emissioni del SAE.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che sarebbe SAE: Ambiente ed Ecologia?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, che cosa faceva?

TESTE R. MARIANI – Procedeva, appunto, ai prelievi per le emissioni e poi ha effettuato anche un'attività in relazione alla caratterizzazione del sito Ilva Sanac dello stabilimento di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE R. MARIANI – Con prelievi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Luogotenente, ha necessità di consultare l'informativa?

TESTE R. MARIANI – Sì, sono le copie dell'informativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, viene autorizzato. L'informativa che data reca?

TESTE R. MARIANI – L'informativa 70 e l'informativa 309.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, è autorizzato a consultare atti a sua firma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, se non si ricorda. Se si ricorda, può rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se non si ricorda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò diventa una lettura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non si ricorda, in aiuto alla memoria può consultarla.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi Misurale era un campionatore?

TESTE R. MARIANI – Era un campionatore?

P.M. M. BUCCOLIERO - A chi consegnava i campioni, presso un laboratorio? Dove li portava?

TESTE R. MARIANI – I campioni della caratterizzazione presso il laboratorio, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questi verbali, se c'erano dei verbali di campionamento, erano sottoscritti da qualcuno?

TESTE R. MARIANI – Non erano sottoscritti da Misurale e né tantomeno dal collega che faceva la stessa attività, Savo se non ricordo male.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE R. MARIANI – Ma erano sottoscritti – in larga parte, da quello che ricordo – dalla Dottoressa Archinà, che prestava servizio, presta servizio presso il SAE.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Un attimo solo, eh. Senta, nel corso di questa attività integrativa, avete rinvenuto dei bollettini cosiddetti provvisori, che riguardavano le analisi compiute da Ilva sulle polveri degli elettrofiltri primari Ilva?

TESTE R. MARIANI – Sì, abbiamo rinvenuto dei bollettini provvisori.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal sistema AS400, come li avete rinvenuti?

TESTE R. MARIANI – No, acquisimmo della documentazione. Sì, successivamente abbiamo acquisito anche la documentazione attraverso il sistema informativo aziendale AS400, quando l'attività si è allargata, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre questa attività, ha detto che Misurale si è occupato anche della cosiddetta caratterizzazione.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci vuole dire in che cosa è consistita questa caratterizzazione Ilva Sanac?

TESTE R. MARIANI – Sì. Diciamo, in linea di massima il sito dove ricade lo stabilimento Ilva e comunque larga parte dell'area industriale di Taranto ricade un sito di interesse nazionale, per il quale è previsto normativamente che sia effettuata l'attività di bonifica. Prima di effettuare questa, a fronte di questa, si effettua un piano di caratterizzazione che individua le attività che devono essere svolte. Nel caso di quello Ilva riguardava Ilva e Sanac. Praticamente, nel piano preliminare redatto da un'azienda esterna, sono stati individuati i punti che dovevano essere campionati, poi veniva effettuata la trivellazione e praticamente il campionamento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ci fu – ricorda, per dare inizio all'esecuzione di questo piano di caratterizzazione - una riunione di inizio lavori di questo piano di caratterizzazione?

TESTE R. MARIANI – Ci fu una riunione, ricordo...

P.M. M. BUCCOLIERO - L'aiuto, a pagina 8 della sua informativa è precisato questo aspetto, che poi è l'allegato 8 di quell'informativa.

TESTE R. MARIANI – Sì. Ci fu una riunione e le operazioni ebbero inizio il 3 giugno 2004 e all'incontro parteciparono, oltre ai rappresentanti della Provincia di Taranto ARPA Puglia, Sanac e Ilva, quest'ultima era rappresentata dall'Ingegnere Legnani in qualità di coordinatore direzione Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Legnani chi?

TESTE R. MARIANI – Lanfranco.

P.M. M. BUCCOLIERO - A questa riunione partecipò anche altra persona?

TESTE R. MARIANI – Il Dottor Tommasini.

P.M. M. BUCCOLIERO - Tommasini Renzo?

TESTE R. MARIANI – Sì, che era il responsabile del SAE dello stabilimento di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, in questa riunione furono stabilite anche le modalità di questa caratterizzazione, quanti dovessero essere i punti di prelievo, le misurazioni?

TESTE R. MARIANI – Sì, alla fine tutta l'attività, l'esecuzione del piano di caratterizzazione doveva essere svolto in base a un documento, che era del maggio 2004, denominato attività di caratterizzazione matrici suolo, sottosuolo e acque di falda. In quel documento sono indicate tutte le attività da svolgersi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha verificato se in fase esecutiva i punti stabiliti, in cui dovevano essere effettuati i campionamenti, furono spostati rispetto alla previsione originaria?

TESTE R. MARIANI – Allora, per quanto riguarda le indagini del procedimento penale 2318 del 2013, la zona da indagare era quella delle collinette, cioè la zona a ridosso della Gravina Leucaspide.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE R. MARIANI – Sì, in quella circostanza fu accertato lo spostamento dei punti da campionare e, tra l'altro, questa situazione, questa ricollocazione si rileva direttamente dal documento, dalla relazione finale che ha effettuato la stessa azienda, in cui spiega che ha dovuto... Chiaramente non si riferisce a quell'area, ma dice in generale che ha dovuto ricollocare dei punti in altri posti.

P.M. M. BUCCOLIERO - In altri posti che significa: rispetto alle collinette ci fu un arretramento dei punti?

TESTE R. MARIANI – Ebbene, rispetto alle collinette, inizialmente erano previste... Allora, devo chiarire un aspetto. Sulle collinette esisteva, esiste ancora oggi, un impianto costituito da vasche, che avevano ospitato dei fanghi e all'interno di queste vasche e nelle immediate vicinanze di queste vasche era stata prevista la trivellazione e quindi il prelievo dei campioni. Questa attività ufficialmente, da relazione finale del piano di caratterizzazione, è stata eseguita non sulle collinette, ma alla base delle collinette, quindi lungo – più o meno – il recinto che separa l'area collinette dallo stabilimento Ilva. Allora, oggi non più, ma allora tutte e due di proprietà Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi rispetto alle collinette è un arretramento, in sostanza?

TESTE R. MARIANI – Una dislocazione in un altro punto. Cioè, non sopra alle collinette, ma sotto alle pendici - diciamo - delle collinette. Non lato gravina, ma lato opposto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, dal punto di vista documentale, lei ha potuto esaminare poi, per come riportare da Ilva, le stratigrafie dei sondaggi e dei riscontri?

TESTE R. MARIANI – Sì, noi abbiamo rilevato delle stratigrafie?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, il simbolo grafico “R” a che cosa si riferisce?

TESTE R. MARIANI – Materiale di riporto.

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi? Che sarebbe questo materiale di riporto?

TESTE R. MARIANI – Nel materiale di riporto, secondo la legenda e nei documenti stessi della relazione finale ci può essere di tutto: dall’asfalto, al cemento, ai fanghi, alla scoria, alla loppa, al terreno, al sabbione, al brecciame, eccetera. Non è detto che siano tutti assieme, ci possono essere.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. È stata acquisita anche la relazione descrittiva del piano di caratterizzazione?

TESTE R. MARIANI – Sì, la relazione finale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che è del maggio 2007.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - In merito a questi materiali di riporto, terreni detritici di riporto, lei ricorda se ha precisato meglio di che cosa si trattava?

TESTE R. MARIANI – Sicuramente c’è un richiamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco a pagina 14 della sua informativa.

TESTE R. MARIANI – Sicuramente c’è un richiamo al materiale di riporto. Non so, devo leggerlo perché...

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo leggiamo.

TESTE R. MARIANI – “I terreni detritici di riporto, si tratta di terreni presenti in tutto lo stabilimento ed usati per la regolarizzazione delle varie asperità o per il riempimento di scavi di diversa profondità. Il loro spessore è ben definibile solo a carattere puntuale. Questi terreni hanno un assetto caotico e sono costituiti da miscele di materiali inerti di diversa natura, con possibile presenza di materiali siderurgici, quali loppe di altoforno e scorie di acciaierie. Le diverse modalità di compattazione e le diverse tipologie di materiali usati conferiscono a tale materiale delle caratteristiche fisico o meccaniche variabili”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha verificato chi era il responsabile del laboratorio di analisi in quel periodo?

TESTE R. MARIANI – In quel periodo, il Dottor Giliberti Domenico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi voi avete sentito dei dipendenti di Ilva che lavoravano all’interno del laboratorio di analisi?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Adesso interessa andare invece alla informativa di giugno.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Del 25 giugno. Intanto – ecco – l’Ilva aveva una conformità del sistema di gestione ambientale?

TESTE R. MARIANI – Allora, il sistema di gestione ambientale, Ilva è dotata già dal 2004, inizialmente per il codice... ed era rilasciato dalla certificazione IGQ relativamente al settore EA 17. Nel 2013 la certificazione IGQ interviene anche per il settore 24. La differenza tra i due è che il settore 24 ricomprende anche discariche e recupero di rifiuti, che in precedenza non c’erano.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando io leggo questo “EA 17 e 24”.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Riportato da voi nell’informativa?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dice: “Tutte le attività connesse alla produzione di acciaio da ciclo integrale, quali gestione dei parchi minerali, agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria, laminazione, tubifici, zincatura, cava, produzione calce, discarica e recupero rifiuti”.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre, invece, A 17, che era prima...

TESTE R. MARIANI – Era quello precedente, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Riguarda: “Produzione di acciaio da ciclo integrale, in particolare bramme di colata continua laminate a caldo, a superficie nera e decapata, laminate a freddo, elettrozincate e zincate a caldo, lamiere da treno, tubi saldati in longitudinale, elicoidale, tubi rivestiti”. Quindi sembra che le A 17 e 24, che ha avuto nel 2013 come SGA, riguardasse proprio l’aspetto dei parchi, l’agglomerazione, la cokeria.

TESTE R. MARIANI – Sì discariche, tutto e si è ampliato rispetto al precedente, certo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ora, il laboratorio di analisi era accreditato?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di accreditamento aveva?

TESTE R. MARIANI – Allora.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, vediamo, nel corso del tempo.

TESTE R. MARIANI – Sì, nel corso del tempo. Nel 1993 viene accreditato da Sinal, allora si chiamava così, oggi Accredia.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per che cosa?

TESTE R. MARIANI – Col numero 42, sostanzialmente con tutto ciò che atteneva la produzione, minerali, prodotti, sottoprodotti, eccetera. La situazione cambia a fine anno

2012, l'accreditamento viene esteso anche alle prove sulle matrici ambientali.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi dal 2012 sulle matrici ambientali?

TESTE R. MARIANI – Sì, la revisione a decorre quindi... Il numero del documento Accredia è il 18, del 21.12.2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento invece agli elettrofiltri ESP e MEEP, voi che cosa avete preso dalla AS400, oppure in cartaceo? Che cosa avete trovato?

TESTE R. MARIANI – Sì, noi abbiamo fatto – come richiesto dalla Procura – un'acquisizione sia su cartaceo, che dal sistema AS400. Sono stati rilevati i certificati presenti al sistema, registrati, quindi abbiamo avuto modo di constatare che vi erano dei certificati provvisori e dei certificati... fino ad arrivare a dei certificati completi, con la firma del direttore del laboratorio.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma si verificavano quelle che erano le modalità di campionamento, i valori limiti, il giudizio finale o erano solo certificati, rapporti di prova che riportavano dei dati tecnici?

TESTE R. MARIANI – Erano dei rapporti di prova, alcuni erano incompleti ed erano i rapporti di prova per i parametri ricercati. Sicuramente abbiamo trovato tutto un insieme di rapporti di prova che sono stati presi in considerazione – in linea generale – dal SAE, perché il SAE coordinava le attività, anche quelle del laboratorio. Quindi sono stati rinvenuti dei documenti, sia di carattere provvisorio appunto, che recanti un codice identificativo. Tutto ciò che è presente nel sistema informativo aziendale AS400, viene individuato da un ID, che è il codice identificativo e in base a questi sicuramente abbiamo rilevato vari documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece, con riferimento alle diossine, nel 2007 le risulta che sono state richieste al Laboratorio Chelab di Resana, delle analisi su campione delle polveri e degli elettrofiltri ESP e MEEP?

TESTE R. MARIANI – Un attimo solo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco a pagina 4 della sua informativa.

TESTE R. MARIANI – Allora, da quello che scrivo io qui, l'esame non viene chiesto per le diossine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, bravo.

TESTE R. MARIANI – Loro trovano un superamento dei valori di piombo e del selenio. Diversamente, nel 2007, Ilva effettuava delle verifiche su tre cumuli diversi, uno definito di tipo normale, uno senza scaglie e uno senza scaglie e senza fanghi e all'esito delle operazioni emergeva che le diossine erano presenti nel cumulo normale, con valori raddoppiati rispetto a quelli degli altri cumuli. Però il controllo precedente era un controllo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non per le diossine?

TESTE R. MARIANI – Non per le diossine, no. Almeno, loro riscontravano solo piombo e selenio.

P.M. M. BUCCOLIERO - Si è tentato poi, da parte di Ilva, una attività di inertizzazione delle polveri?

TESTE R. MARIANI – Sì, su questo nella documentazione acquisita abbiamo rilevato- questo accade suppergiù dal 2007 a seguire – che Ilva ha cercato di individuare evidentemente una soluzione al problema e tra queste vi era anche l’inertizzazione, che a seconda delle circostanze, a seconda dei campioni o a seconda se fossero polveri ESP o MEEP ha avuto dei risultati diversi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questa attività di inertizzazione poi è andata a buon fine?

TESTE R. MARIANI – No, da quanto abbiamo acquisito noi, non è stata... Da quello che abbiamo visto, almeno, la destinazione è stata eseguita in maniera diversa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Luogotenente, poi c'è a pagina 5 una tabella che è stata riportata.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che riguarda alcuni rapporti di prova, che avete estrapolato dal sistema informativa AS400.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, vuole chiarire? Ha parlato di questo ID, che è il numero identificativo.

TESTE R. MARIANI – ID è il numero identificativo. Cioè, il laboratorio identifica ogni campione con un numero e, per quanto abbiamo potuto vedere sempre nell'indagine 2318, attraverso un'aliquota, che poi c'è l'aliquota 1, 2, può capitare anche.

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché io leggo nella tabella: "ID assente in tabella"?

TESTE R. MARIANI – In questo caso non c'era, era assente. Tanto è vero, lo specifichiamo, tranne quelli del 6 ottobre 2008, tutti gli altri erano abbinati a un ID.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, un ID per tutti i campioni? Non sto capendo.

TESTE R. MARIANI – Allora, mentre per quelli del 6 ottobre 2008 non è stato rilevato un ID, per gli altri sì, c'era un ID. Sono tutti campioni del 2008.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi per diversi campioni era abbinato uno stesso ID?

TESTE R. MARIANI – No, c'erano vari ID, erano identificati.

P.M. M. BUCCOLIERO - E qual è? Io non lo vedo.

TESTE R. MARIANI – Allora, il primo è non presente, assente in tabella. Allora, assente, il primo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, assente.

TESTE R. MARIANI – Non c'è il numero. No, non lo mettiamo. LESP Linea 21.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE R. MARIANI – Non ha... Ah, no, quello ce l'ha. Allora... Un attimo solo. Dice qua al secondo ID: “Assente in tabella...”. Lei lo trova, praticamente l'ID lo indico ognuno per ognuno. Mentre il primo non lo trovo, il secondo, del 6.10.2008, quello della ESP 21 poi troviamo 08/60020, ID – poi – 08600205. Sono riportati tutti gli ID, in quel caso non era presente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, nel primo caso che abbiamo visto?

TESTE R. MARIANI – Nel primo caso. In tutti gli altri sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ho capito. Luogotenente, tutti questi rapporti di prova che avete acquisito, che riguardano proprio le polveri degli elettrofiltri.

TESTE R. MARIANI – Sì, in questa informativa ci siamo limitati a quelli delle polveri degli elettrofiltri.

P.M. M. BUCCOLIERO - Egli elettrofiltri.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, ovviamente, da un punto di vista tecnico, li avete fatti analizzare da un tecnico?

TESTE R. MARIANI – Abbiamo nominato un ausiliario dell'ARPA, il Dottor... Abbiamo nominato un ausiliario dell'ARPA, il Dottor Musolino.

P.M. M. BUCCOLIERO - Musolino. Vado a salti Presidente, così finiamo subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, è lei che decide, è suo teste, quindi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo un attimo, invece, al monitoraggio delle polveri AGL.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 11.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per la riduzione delle polveri che sistemi aveva previsto Ilva, se ne aveva previsti?

TESTE R. MARIANI – Allora, diciamo che le attività sono partite più o meno dall'installazione - hanno preso in esame, hanno verificato - dei MEEP avvenuta alla fine degli anni '90 e successivamente gli ulteriori interventi effettuati sull'impianto, quello dell'UREA del 2009 e nel 2010 l'additivazione con carbone, per ridurre le emissioni. Questi sono stati gli elementi principali e li abbiamo verificato, attraverso i dati quantitativi forniti da Arcelor Mittal e i MUD, i quantitativi di polveri prodotte.

P.M. M. BUCCOLIERO - C'è stato un incremento delle polveri nel corso del tempo?

TESTE R. MARIANI – Sì, c'è stato un incremento sostanzioso, però, da quello che abbiamo rilevato, è giustificato dall'installazione della deviazione del carbone, perché gli sfridi di

questo carbone terminavano insieme alle polveri, quindi si andavano sostanzialmente a sommare alle polveri di prima e abbiamo questi quantitativi che sono cresciuti, dato anche rilevato dai MUD, che sono il documento ufficiale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella miscela di agglomerazione.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa andava, che realizzava il cumulo?

TESTE R. MARIANI – Sì, la miscela OMO, minerali, fondenti, residui e coke.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ecco, in particolare, che cosa ritroviamo nei residui che costituiscono il cumulo OMO?

TESTE R. MARIANI – Nei residui, da documenti che ci sono stati forniti, recuperi residui. Vi sono diverse tipologie, dal coketto, ai fanghi di altoforno, ai fanghi di dragaggio, ai fanghi di acciaieria, alle scaglie di laminazione e alle pulizie varie. Pulizia altoforno, pulizia parco, pulizia vasche. Quindi ci sono, sostanzialmente, dei sottoprodotti e dei rifiuti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Fanghi di dragaggio, parliamo del canale...?

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che canale parliamo?

TESTE R. MARIANI – Adesso...

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque del canale di scarico Ilva, ovviamente.

TESTE R. MARIANI – Sì, da quello che abbiamo tracciato noi sono: fanghi di dragaggio IMA, sedimenti del primo canale di scarico e polveri di pulizia varie di stabilimento. Per quanto riguarda queste polveri di pulizia varie, che sono identificate con l'acronimo PPV, la stessa azienda comunica al gruppo istruttore della commissione AIA la nota numero DIR 52, del 28 luglio 2009, dove prende in considerazione proprio queste polveri e le codifica con il codice CER, codice generico 100299 e tra queste rientrano le pulizie di polveri industriali di impianto, polveri di pulizia strade e piazzali, polveri di sottovaglio bricchette. Dopodiché, attraverso l'azienda Arcelor Mittal, ci è stata fornita una codifica di tutte polveri – almeno che considerano al sistema loro – che rientrano nel codice CER 100299, a pagina 16 sono elencate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi queste...

TESTE R. MARIANI – Di queste movimentazioni, di questo utilizzo di polveri di pulizie varie, abbiamo degli elementi quantitativi tratti dalle relazioni tecniche di stabilimento e sono riportati qui in una tabella. Cioè, sono quelli che andavano a finire in discariche, in agglomerato, in AFO o venivano stoccati. Più o meno c'è una ricostruzione riportata dai dati che sono riportati nei documenti Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se un cumulo di queste polveri fu sottoposto a sequestro?

TESTE R. MARIANI – Sì, fu sottoposto a sequestro all'interno del parco materie prime, all'interno del parco 4 e all'interno del parco 6 e 7. Questi cumuli oggi costituiscono la prescrizione UP2, che sono le modalità di gestione – appunto – di questi rifiuti e del ciclo produttivo dell'Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa prevede questa prescrizione UP2?

TESTE R. MARIANI – È la rimozione del cumulo polveri e scaglie in area parco minerale. C'erano dei termini temporali, ma non sono più... Da quello che mi è dato sapere, sono state portate via per ora solo le scaglie di laminazione, perché una parte di quel cumulo era costituito da scaglie di laminazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - La UP2 prevede anche poi la caratterizzazione del sito, una volta eliminato il cumulo?

TESTE R. MARIANI – Veramente il parco materie prime è stato oggetto di caratterizzazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, ma io mi riferisco all'UP2.

TESTE R. MARIANI – Leggo. Sì, sì: “A seguito della completa rimozione del cumulo, il punto 3 della prescrizione UP2, dovrà essere effettuata la caratterizzazione ambientale dell'area interessata”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual era la volumetria o qual è la volumetria di questo cumulo?

TESTE R. MARIANI – Allora, i metri cubi nel Parco 6 e 7 erano 133.823, 834, oltre a 39.562 tonnellate di scaglie di laminazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece, questo codice CER, 299 finale.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo l'AIA 2011 a che cosa è associato?

TESTE R. MARIANI – In che senso a che cosa è associato? Diciamo che nell'AIA alla fine viene chiarita questa situazione e, sostanzialmente, c'è una produzione di questo codice, che poi è la pulizia normale più o meno in tutti i reparti, le strade interne.

P.M. M. BUCCOLIERO - Io leggo qui, a pagina 17 della sua informativa, alla fine, nella tabella 44 dell'AIA 2011 scrive lei.

TESTE R. MARIANI – “È associato alla sola cokeria”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Alla sola cokeria.

TESTE R. MARIANI – Ma dopo, nello stesso provvedimento AIA, viene chiarito, si chiarisce un po' questa situazione. Nella tabella 33: rifiuti prodotti e relativi alla destinazione anno 2005, viene chiarito. Diciamo, è un po'... è poco chiaro il documento, però alla fine chiarisce la tabella 33 che è una situazione più veritiera.

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste polveri PPV che ha detto, potevano essere recuperate ai sensi del DM del 5 febbraio del 1998?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione però a questa domanda. Magari sarà oggetto sia della sua requisitoria finale, delle valutazioni che faremo noi, che farà la Corte, però chiedere il parere giuridico – con tutto il rispetto ovviamente per il Maresciallo Mariani – non mi pare che sia...

P.M. M. BUCCOLIERO - È stato riportato nell'informativa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be', ma il fatto che sia riportato nell'informativa, dico, l'informativa è un rapporto principale tra lei e il suo, poi non è che deve veicolare necessariamente tutto quello che vi dite tra di voi.

P.M. M. BUCCOLIERO - E beh, che significa, perché non può rispondere!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quella è una valutazione giuridica sua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come l'avrebbe accertato il Luogotenente Mariani?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Niente, interpretazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come l'avrebbe accertata questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Valutazione giuridica.

P.M. M. BUCCOLIERO - Leggendo – praticamente - la norma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E sì, interpretazione giuridica.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi è un'interpretazione della norma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per questo dico, con tutto il rispetto per il Maresciallo. Poi ci confrontiamo su queste cose, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Si parla di una iscrizione, numero 45, nel Registro Provinciale delle Imprese, ex Articolo 31 e 33 del Decreto Legislativo 22/97. Credo che sia poi questo il riferimento per il recupero. Va be', ma lo possiamo far chiarire, non sto capendo per quale motivo non lo può dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, glielo spiego subito. L'opposizione è molto modesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammessa la domanda, poi ci dirà da quali elementi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma l'ha già detto, è un'interpretazione sua Presidente. Ci voleva l'interpretazione di Mariani. Con tutto il rispetto.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, quale interpretazione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un'interpretazione sua no, non credo che sia così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiedetelo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci spiegherà poi da quali elementi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari chiediamolo prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ha dei documenti, risulta da documenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari possiamo chiedere da dove lo ha dedotto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere a questa domanda e ci dica....

TESTE R. MARIANI – Adesso vado a memoria, ma penso che in una informativa sia indicata

questa parte. Non queste ultime due, ma quella del 938, quando si parla delle autorizzazioni. Se non ricordo male, avendo fatto molte attività sull'Ilva, è possibile che mi stia sbagliando. Però ricordo che è stato richiamato questo perché era l'autorizzazione al recupero in procedure semplificate. Ricordo, dovrebbe esserci anche... Non ricordo l'informativa, però posso anche cercarla dopo e verificarla.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha verificato se l'Ilva poteva prendere polveri di pulizie varie da cicli produttivi esterni?

TESTE R. MARIANI – Allora, qui – vado a memoria – doveva prendere dai cicli produttivi esterni, però – vado sempre a memoria – la...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, invece di andare a memoria, leggiamo quello che lei ha scritto a pagina 18, così magari si ricorda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, è proprio esattamente il contrario. Cioè, lei fa la domanda, il teste se ha la sua memoria va dalla sua memoria, eventualmente, se non c'ha la memoria, gli soccorre il testo come è stato autorizzato dal Presidente, non è il contrario.

P.M. M. BUCCOLIERO - È quello che sto facendo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che lei fa la domanda e il teste legge.

AVVOCATO V. VOZZA – Stava rispondendo, non ha detto: “Non mi ricordo”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È proprio quello che è avvenuto.

P.M. M. BUCCOLIERO - È proprio quello che sto facendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È proprio quello che è avvenuto, perché evidentemente non ricorda chi ha costituito oggetto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, stava dicendo: “Vado a memoria”, ma stava rispondendo.

AVVOCATO V. VOZZA – Ha detto: “Vado a memoria”, non ha detto: “Non ricordo”, ma stava rispondendo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stava rispondendo. “Vado a memoria” e stava rispondendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, che cosa ricorda, Luogotenente?

TESTE R. MARIANI – Ripeto, Presidente, penso che si trovi già in un'informativa. Questa autorizzazione è un'autorizzazione a recupero di rifiuti in procedura semplificata. Questo recupero di rifiuti in procedura semplificava riguarda solo rifiuti non pericolosi. La Provincia di Taranto aveva... Questo avviene attraverso una comunicazione, non autorizzazione e la Provincia di Taranto aveva dato il benestare a questa comunicazione per una serie di rifiuti, tra questi anche il 100299. A supporto di questa comunicazione, deve essere effettuata preliminarmente una relazione da parte del richiedente, in questo

caso è l'Ilva e in quella relazione si parla di cicli interni e di cicli esterni. Ho detto, questo è in linea generale questa cosa qui. Adesso, se non ho sottomano il documento e non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò. Lei ricorda che l'Ilva ha fatto una istanza alla Provincia proprio ai sensi dell'Articolo 31 e 33 di quel Decreto Legislativo 2297, volto all'utilizzazione e al recupero?

TESTE R. MARIANI – Sì, questo sì, lo ricordo bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Quella istanza riguardava queste polveri di pulizie da cicli esterni allo stabilimento o interni?

TESTE R. MARIANI – Solo se provenienti da cicli produttivi esterni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Esterni dello stabilimento. E la Provincia aveva autorizzato questo?

TESTE R. MARIANI – No, la Provincia prende atto, non autorizza.

P.M. M. BUCCOLIERO - Meglio.

TESTE R. MARIANI – È la relazione che fa da... È il contenuto della relazione che è importante.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE R. MARIANI – Infatti, mi scusi, tra parentesi dice: “Indicazione non indicata in determina, ma solo nella relazione tecnica”. Ricordavo bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi l'utilizzo era solo da cicli produttivi esterni e non interni?

TESTE R. MARIANI – Sì, queste polveri dovevano venire dall'esterno, non dall'interno, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, vuole chiarire meglio questo aspetto? L'autorizzazione o la presa d'atto della Provincia riguardava polveri che provenivano dall'esterno?

P.M. M. BUCCOLIERO - Di pulizie varie, da cicli produttivi esterni all'Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, da altre imprese.

P.M. M. BUCCOLIERO – Da altre aziende, altre imprese.

TESTE R. MARIANI – Ma poteva essere anche la stessa Ilva, ad esempio lo stabilimento di Genova, però esterno allo stabilimento di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, voi avete verificato poi i MUD.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - 2004 e 2012.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dai MUD che avete esaminato, c'erano MUD che attenevano proprio a questo recupero di polveri provenienti da aziende esterne?

TESTE R. MARIANI – No, dal 2004 al 2012, ad eccezione dell'anno 2004 per 30,75 tonnellate destinate alle operazioni di recupero R10, tutte le altre non provenivano dall'esterno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non provenivano dall'esterno. Andiamo adesso sempre sugli elettrofiltri ESP e MEEP, abbiamo detto che c'è stato un incremento nel corso degli anni.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete verificato i quantitativi rapportando il 2009 e 2013?

TESTE R. MARIANI – Sì, come dicevo prima ...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può specificare meglio la domanda, perché noi non l'abbiamo capita bene. Forse per l'ora.

P.M. M. BUCCOLIERO – È accresciuta, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa è aumentato?

P.M. M. BUCCOLIERO - La produzione di polveri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di polveri?

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli elettrofiltri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi captate?

P.M. M. BUCCOLIERO – Captate. Non emesse, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò non si comprende, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non emesse, ci mancherebbe altro!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò sembrano le polveri che escono in più. Aumentate che escono.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aumentate perché vengono captate.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, captate!

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente, è il contrario. Cioè, che gli elettrofiltri hanno trattenuto maggiori quantità di polveri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si era creato un po' l'equivoco involontario.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che il punto è proprio quello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è la domanda. Vuole rispondere?

TESTE R. MARIANI – Sì, ho già riferito in precedenza, lo ripeto: sì, i quantitativi sono aumentati e automaticamente – quindi - sono le polveri captate dagli elettrofiltri, quindi non emesse in atmosfera. Il sistema ha funzionato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Più o meno, ci può dare qualche numero per avere un'idea di quello che avete verificato?

TESTE R. MARIANI – Il 2009, in base a una produzione di 5.456.676 tonnellate, il quantitativo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Produzione di che cosa precisiamo.

TESTE R. MARIANI – Di produzione di agglomerato. Le polveri captate sono state 5.964,12 tonnellate, nel 2009, quindi quando c'era solo l'intervento dell'UREA, non c'era ancora quello della lignite. Nel 2013, quindi dopo l'intervento avvenuto nel 2010, più o meno con la stessa produzione di agglomerato, 5.583.784 tonnellate, il quantitativo di polveri captate è risultato di 13.724,96. Quindi è notevolmente aumentato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi 2011 e 2012?

TESTE R. MARIANI – Stessa cosa, 2011/2012, a fronte più o meno dello stesso quantitativo di produzione di agglomerazione di poco superiore agli 8 milioni di tonnellate, nel 2011 le polveri captate sono state 16.120,22; nel 2018, 18.727,39.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE R. MARIANI - Come ho detto prima, dopo il 2009, quindi dal 2010 a seguire, le quantità di carbone utilizzate, con l'intervento del 2010, l'additivazione di carbone, le ritroviamo nelle polveri ESP e nelle polveri MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Adesso dobbiamo chiarire quello che avete accertato in merito alla destinazione di queste polveri degli elettrofiltri.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, sin da quando ovviamente avete effettuato gli accertamenti, che periodo hanno riguardato?

TESTE R. MARIANI – Gli accertamenti è quello che ci aveva indicato, dal 2004 al 2012, però in alcuni momenti abbiamo anche, per avere una situazione più chiara, verificato quando possibile altri anni. Le polveri ESP e le polveri MEEP bisogna spiegarle in maniera... Cioè, bisogna parlare di una e dell'altra in maniera differente, perché hanno seguito all'inizio una procedura diversa.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, se ritiene come mozione d'ordine. Magari, nel momento in cui il Luogotenente specificherà la ricostruzione storica dell'utilizzo di queste polveri e dello smaltimento di queste polveri, se ci può fare cortesemente anche riferimento al dato documentale da cui è stato evidentemente appreso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Procediamo, allora.

TESTE R. MARIANI – Allora, inizialmente le polveri sono state... Parliamo innanzitutto delle polveri ESP, perché l'intervento... Le polveri MEEP si rinvengono a partire post 2000, perché prima non c'erano. Le polveri venivano reimmesse direttamente nel ciclo dell'agglomerato, quindi non vi era la produzione di rifiuti, ma venivano riciclate, atteso anche che l'impianto era dotato di un sistema proprio per svolgere questo tipo di intervento. Questa operazione va avanti fino a seconda della linea, perché lì ci sono due linee.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni se la interrompo, però noi purtroppo abbiamo gli atti e voi no Presidente. Noi vorremmo che ci indicasse la fonte, a questo punto, siccome ha fatto l'intervento l'Avvocato Perrone, perché a noi risulta che fonti siano le sommarie informazioni testimoniali che sta riportando. Se ha una fonte diversa, ce la indica, però gli atti li abbiamo guardati e abbiamo visto che le sue fonti sono quelle, tra l'altro molte di queste notizie – se non sono quasi tutte - le abbiamo già apprese dai primi due testi ed eventualmente, quindi, sono affermazioni superflue.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono dei documenti da cui lei ha tratto questi dati?

TESTE R. MARIANI – Penso di sì, se ricordo bene sì, Dottoressa. Spiego subito: ad Arcelor Mittal è stata richiesta la produzione di polveri. Arcelor Mittal ha inviato dei prospetti, con il richiamo delle varie destinazioni che sono state attribuite alle polveri, sia come rifiuti o non come rifiuti. Adesso io non ho sottomano l'allegato, qui vedo allegato numero 11.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il prospetto Arcelor Mittal è generato dai testi che abbiamo sentito, che hanno dato le indicazioni Arcelor Mittal al dirigente dell'Ufficio Legale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo lo sta dichiarando lei, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, gli allegati di riferimento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi abbiamo il prospetto Arcelor Mittal? Sì. Allora, quello è un documento. Poi lasciamo andare da dove viene.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, ma il prospetto non è sufficiente per entrare in questo processo, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO - E chi lo dice?

AVVOCATO V. VOZZA - Perché bisognerebbe capire chi e come ha formato quel prospetto.

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi lo chiederà ad Arcelor Mittal.

AVVOCATO V. VOZZA – Il prospetto è una tabella. Come sarebbe che abbiamo il prospetto e basta!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è un documento questo e lo prendiamo come documento. Poi sulla sua attendibilità, sulla rispondenza al vero, poi si possono fare tutte le contestazioni possibili e immaginabili, però è un documento che ha fornito la stessa azienda.

AVVOCATO L. PERRONE – È un documento di sintesi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come abbiamo acquisito tantissimi documenti.

AVVOCATO V. VOZZA – No, noi volevamo solo sottolineare – Presidente, chiedo scusa se la interrompo – che non è una elaborazione, non è che il Luogotenente Mariani... Cioè, il Luogotenente Mariani ha assunto da quella fonte quella elaborazione. Questo ci

tenevamo, perché non è detto che la Corte lo sappia in considerazione di quello che noi abbiamo letto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non l'ha fatta lui personalmente, l'ha recepita dall'azienda.

AVVOCATO V. VOZZA – In quanto tale. In quanto prospetto riepilogativo. Così ha detto e così d'altronde risulta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prendiamo atto e poi valuteremo la rilevanza probatoria di questo eventuale documento.

TESTE R. MARIANI – Allora, sicuramente esistono questi prospetti riepilogativi, io li ho chiesti ad Arcelor Mittal e Arcelor Mittal mi ha dato questi. Ma, se non vado errato, esistono anche i riepiloghi del sistema AS400 (se non vado errato, se non ricordo male, perché non li vedo al momento). Posso anche sbagliarmi, perché nell'ambito di queste indagini sono stati chiesti più documenti per quantificare i sottoprodotti e le polveri, però dovrebbe essere così. Comunque c'è un prospetto riepilogativo in cui comunicano il dato. E quindi abbiamo questa situazione. Ripeto, all'inizio vengono reimmessi nel ciclo produttivo, questa operazione sarebbe avvenuta più o meno fino al 2006 nella linea D e al 2007 per le polveri ESP ed E. Su questo punto, ci dovrebbero essere le fatture di acquisto - perché ce le ha date Arcelor se non ricordo male - di queste mescolatrici. Successivamente... Quindi qua abbiamo parlato delle polveri ESP. Successivamente, quindi dal 1999 al 2000... Poi abbiamo le polveri MEEP, che arrivano subito dopo il 2000 ed anche per queste questo fu tentato in un primo momento di reinserire nel ciclo produttivo, dopodiché si è optato, da quello che è venuto fuori, per scaricarle in una betoniera e avviarle a smaltimento in stato fangoso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, quando è finito questo periodo?

TESTE R. MARIANI - Per quanto riguarda le polveri riciccolate, lo dice la stessa ARPA Puglia, in una nota... Un attimo... C'è una nota Ilva, indirizzata ad ARPA Puglia, la DIR 59, del 20 luglio 2007, in cui dice: “La stima di massima della quantità di polveri elettrofiltri ricircolata sull'impianto di agglomerazione è di 100 chili ora”. Quindi parla di ricircolazione. Chiaramente, per quello che abbiamo potuto verificare, essendo previsto un ricircolo, non era previsto un sistema di misurazione, quindi non siamo stati in grado di risalire a quante polveri siano state riciccolate in quel periodo. Quindi non ne abbiamo. Dopo questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tranne questo elemento che lei ha detto, i 100 chili?

TESTE R. MARIANI – Non ho capito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questo elemento, questa dichiarazione.

TESTE R. MARIANI - Sì, questo lo dice l'Ilva all'ARPA. Ma è chiaro, se c'è ricircolo, non c'era bisogno...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c'è interesse a misurare.

TESTE R. MARIANI – Non c'era interesse, appunto. E gli impianti erano dotati di sistema.

Dopo questo periodo, iniziano i conferimenti in discarica, la discarica interna per rifiuti non pericolosi, la G2 e per quanto riguarda le nostre ricerche avremmo trovato la prima bolla di conferimento delle polveri MEEP in discarica il 29.10.2001, bolla numero 57417, questo è il riferimento.

P.M. M. BUCCOLIERO - In quale discarica?

TESTE R. MARIANI – Nella Discarica G2. La Discarica era - perché adesso è chiusa – una discarica classificata di tipo 2B super, quindi era una discarica per rifiuti non pericolosi, ma classificata 2B super in quanto poteva ricevere rifiuti il cui test di cessione superava fino a dieci volte il valore limite tabellare. Quindi poteva ricevere anche dei rifiuti che avevano delle criticità, diciamo così.

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque era per rifiuti non pericolosi?

TESTE R. MARIANI – Non pericolosi. In questo caso...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, come è avvenuta l'evacuazione di queste polveri MEEP dall'impianto?

TESTE R. MARIANI – L'evacuazione sarebbe avvenuta attraverso betoniere. Praticamente le polveri venivano prese, veniva messa dell'aggiunta di acqua e poi avviate... Questi fanghi venivano avviati a smaltimento. Successivamente a questo periodo, è stato utilizzato l'insaccamento, è tuttora utilizzato l'insaccamento in big bags e attraverso dei silos vengono raccolte queste polveri. Questo è in linea di massima quello che è avvenuto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste polveri in questo sistema venivano rese fangose e palabili?

TESTE R. MARIANI – Allora, con l'aggiunta di acqua erano fangose o palabili, sì. Non erano pulverulenti, ma veniva fatto appunto per non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete verificato, dalla documentazione acquisita, se in discarica arrivavano polveri palabili, materiale palabile, ovvero pulverulento?

TESTE R. MARIANI – Abbiamo fatto una verifica attraverso i MUD sullo stato fisico e tranne nel 2003, in nessuna circostanza queste polveri risultano arrivate come fangoso palabile, sono arrivate sempre come materiale solito pulverulento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma voi avete verificato che in discarica è arrivato – secondo la documentazione – materiale pulverulento.

TESTE R. MARIANI – Secondo i MUD, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma voi avevate l'indicazione se questo materiale pulverulento era riferibile proprio alle polveri degli elettrofiltri o in genere materiale pulverulento?

TESTE R. MARIANI – No, l'abbiamo fatto per le polveri degli elettrofiltri.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi c'era l'indicazione.

TESTE R. MARIANI - Proprio perché c'erano quei documenti di cui dicevo prima, sì. Allora, devo chiarire una cosa. Nel sistema AS400 e come procedura aziendale, ogni rifiuto, ogni materiale, ogni prodotto, sottoprodotto, viene codificato con codice interno. Quindi, oltre ad avere un codice CER, che è quello che ritroviamo nei MUD, all'interno troviamo un codice interno, nel sistema e attraverso questo codice interno siamo risaliti a quello che chiedeva il Pubblico Ministero, cioè al fatto che fossero polveri degli elettrofiltri., perché ogni codice interno contraddistingue un materiale, un rifiuto o quant'altro. All'inizio sia le polveri ESP, che le polveri MEEP, viaggiavano tutte con lo stesso codice interno, che è lo 0229507 e con lo stesso codice rifiuti, che è 100208, che è per rifiuti non pericolosi.

P.M. M. BUCCOLIERO – 208, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, però non abbiamo compreso bene, perché lei inizialmente ha detto che venivano scaricate le polveri nella betoniera in aggiunta di acqua per essere poi smaltite in stato fangoso.

TESTE R. MARIANI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Palabile, eccetera, eccetera. Però poi è sembrato dire una cosa diversa. Non abbiamo compreso bene.

TESTE R. MARIANI – All'inizio sono state reinserte – diciamo - nell'impianto, dopodiché l'impianto non era dotato di un sistema di insacconamento come oggi, sono stati utilizzati due metodi: o con le mescolatrici per quanto riguarda le ESP, sempre con l'aggiunta dell'acqua o per quanto riguarda le MEEP la betoniera. Subito dopo, ho detto la data, è intervenuto l'insaccamento, quindi automaticamente sono state portate dai silos nei sacchi e dai sacchi conferiti o all'interno o all'esterno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, quello che non ho compreso bene personalmente è che poi avete fatto un accertamento e avete verificato l'assenza di materiale in stato fangoso, ma solo materiale...?

TESTE R. MARIANI – I MUD, che sono i documenti ufficiali, cioè la dichiarazione dei rifiuti, che è il documento che va a finire al catasto rifiuti, indica il tipo di stato fisico, se è fango, se è fangoso palabile, se è polveroso, se è materiale pulverulento. E lì noi materiale pulverulento lo abbiamo trovato solo per un anno, il resto era tutto è fangoso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo per?

TESTE R. MARIANI – Abbiamo trovato sempre pulverulento, e fangoso e palabile solo per un anno, mi sembra. Un attimo che glielo dico subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, corrispondeva a quel...?

TESTE R. MARIANI – Sì, è il MUD, è il documento.

(Intervento fuori microfono).

TESTE R. MARIANI – È un riscontro sui MUD, sì. Il MUD è la dichiarazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è la dichiarazione, il modello... Quindi non avete ritrovato questo stato fangoso, questo materiale allo stato fangoso?

TESTE R. MARIANI – No, tranne in quell'altro. Tra l'altro, lo stato fisico è importante nei MUD, perché è collegato anche al discorso dell'ecotassa, quindi si parla in paga ai solidi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece questa modalità di smaltimento delle polveri MEEP con la betoniera è continuata per più anni?

TESTE R. MARIANI – No, dalle informazioni era... Allora, avevamo detto: le mescolatrici intervengono nel 2006 e 2007 a seconda della linea D ed E. La betoniera, si parla di un primo periodo che si è tentato di reimmetterle e dopo sono state scaricate in betoniera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi sono dei dati che lei ci sta offrendo e poi i big bags?

TESTE R. MARIANI – E poi i big bags.

AVVOCATO L. PERRONE – Ancora oggi.

TESTE R. MARIANI – Sì. I big bags ancora oggi vengono trasferite o... Venivano trasferite, poi da quando c'è stato il problema di verificare l'accettabilità in discarica, terminano quasi completamente, se non completamente, tutti ad impianti esterni. Quindi le discariche interne non prendono più questi rifiuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vengono smaltiti all'esterno?

TESTE R. MARIANI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete analizzato documentazione che riguarda proprio le movimentazioni complessive delle polveri degli elettrofiltri ESP e MEEP?

TESTE R. MARIANI – Sì. Allora, sempre in base a quei prospetti che ha inviato Arcelor Mittal e alla ricostruzione che è stata fatta, questo è il prospetto riepilogativo. In uno di questi prospetti, che è indicato nell'allegato 13, Arcelor Mittal indica in seconda battuta, perché in prima battuta non l'aveva messo, nel primo prospetto, un riferimento per quanto riguarda i MEEP a tale Ecofer. Abbiamo fatto degli approfondimenti...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ma prima di arrivare a questo ulteriore aspetto, la movimentazione complessiva delle polveri che vi ha dato.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Risultano più o meno i quantitativi?

TESTE R. MARIANI – Questi sono i quantitativi che ci hanno dato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che vi hanno dato loro, ovviamente?

TESTE R. MARIANI – Certo. Noi abbiamo richiesto il dato e loro ci hanno fornito il dato. Ma il dato comunque è andato ad incrementarsi rispetto a quello che era iniziale, proprio per le movimentazioni che abbiamo detto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque era quello che diceva prima raffrontando gli anni 2009.

TESTE R. MARIANI – Sì, abbiamo preso i dati. Tra l'altro, qui riportiamo i dati sia del MUD che dei CER e delle polveri che loro hanno comunicato, invece. Per i motivi che ho detto, dei codici interni e tutto, si risale poi a quelle che erano le polveri. Da questi quantitativi, in questi quantitativi e quindi in quel prospetto che dicevo prima, che ci viene fornito in seconda battuta e non in prima battuta, perché non viene comunicato nulla, mentre in seconda battuta viene fatto il richiamo a Ecofer. Viene fatto richiamo alla Ecofer con riferimento alle sole polveri per elettrofilati MEEP. Il riferimento parte a queste polveri e ci viene consegnata della documentazione che riguarda un prodotto, sfridi potassici, codificato interamente nel proprio stabilimento al numero 0119666, settore 1, classe 90 e ci viene fornito per un periodo 2002/2005... Anzi, no, ci vengono forniti dei documenti che altro non erano l'autorizzazione di ingresso di autoarticolati per il prelievo di materiale. Questi sfridi potassici erano sostanzialmente le polveri degli elettrofilati. In questi primi documenti che vengono inviati, fanno riferimento alla Ecofer Europe S.r.l.. Tra tutti questi, ce n'è uno anche riferito alla Chimsider S.r.l., quindi abbiamo effettuato ulteriori approfondimenti ed è emersa ulteriore documentazione, sempre di questi sfridi potassici, riguardanti la Chimsider. Questi fanno tutti riferimento a conferme di vendita, la 401 del 2002, intercorsa tra Ilva e Chimsider; la 58 del 2003 intercorsa tra Ilva e Chimsider e la 33 del 2004 intercorsa tra Ilva ed Ecofer Europe, con la quale vengono cedute le polveri MEEP. Per quanto riguarda i rapporti con la Ecofer, sono state fornite anche – quelle che sono state rinvenute – sei fatture emerse da Ilva nei confronti della società Ecofert. Mentre nei documenti si parla di sfridi metallici, nelle fatture commerciali relative alle operazioni di vendita delle polveri MEEP l'oggetto è: "Concime minerale semplice, sali misti di potassio, ossido di potassio, K20 solubili in acqua al 12%".

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi concimi?

TESTE R. MARIANI – L'oggetto è concime minerale semplice. Chiaramente, non essendo rifiuti, non vi è traccia nei MUD di questi quantitativi. Il resto poi, per quanto riguarda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che tipo di quantitativi parliamo?

TESTE R. MARIANI – Allora, per quanto riguarda l'Ecofert, eravamo intorno alle 1.000 tonnellate, se non ricordo male. Adesso non ho i documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dai documenti poi risulterà.

P.M. M. BUCCOLIERO - Scusi, Luogotenente, queste sei fatture fanno riferimento al concime.

TESTE R. MARIANI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, dall'agglomerato usciva concime? Non sto capendo!

TESTE R. MARIANI – Questo è l'oggetto della fattura.

P.M. M. BUCCOLIERO - L'oggetto della fattura, concime.

TESTE R. MARIANI – L'operazione è stata riscontrata dall'azienda a cui l'abbiamo richiesto con questi documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non ci sono MUD, perché non uscivano come rifiuti, ma uscivano come concime?

TESTE R. MARIANI – No. Come prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Fertilizzanti. Non so se questo l'avete accertato, ma questi concimi uscivano con dei certificati di analisi o così?

TESTE R. MARIANI – No, l'unica cosa che sappiamo è che c'era e che abbiamo... Ci è stato fornito, perché – ripeto – è Arcelor Mittal che ci ha fornito questa indicazione, tra l'altro su prospetto. Abbiamo fatto noi dopo gli accertamenti, usciva con l'autorizzazione all'ingresso articolato per prelievo materiali. Ci è stato fornito questo e ci sono state fornite quelle fatture, cioè le fatture rinvenute, che risalgono al periodo 2005.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma nello smaltimento con queste modalità, il coordinamento era dell'ente SAE ed Eco o di chi era?

TESTE R. MARIANI – Per quanto riguarda...

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso.

TESTE R. MARIANI – In questo caso non glielo so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sappiamo. Ma in genere?

TESTE R. MARIANI – Questa è un'operazione commerciale, parte da una conferma, quindi non so proprio.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma la gestione dei rifiuti?

TESTE R. MARIANI – Ma questi non sono stati gestiti come rifiuti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sono stati gestiti come rifiuti?

TESTE R. MARIANI – No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, io ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, hanno domande?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Difensore degli imputati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiediamo un breve break. Fateci confrontare un secondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora cinque minuti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie mille.

Il processo viene sospeso alle ore 16:48 e riprende alle ore 17:07.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese devono controesaminare il teste Mariani?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ci sono tutti i documenti, onestamente andare a chiedere informazioni sui documenti non ci sembra il caso per non appesantire l'istruttoria. Quindi non abbiamo domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo liberare il teste. Può andare, grazie.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mentre eravamo in Camera di Consiglio, abbiamo verificato poi quella situazione Avvocato, dovremmo riprendere con i suoi testi come Responsabile Civile. Comunque non ne sono rimasti tantissimi, sono residuati forse una decina di testi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di più? Perché alcuni non sono comparsi, ad alcuni ha rinunciato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelli che ho rinunciato sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi le lasciamo la massima libertà. Immaginiamo che per mercoledì non riuscirà a citare nessuno, quindi mercoledì probabilmente... A meno che lei non abbia qualcuno che può citare a portata di mano. Comunque, domani ci dirà se vuole sentire qualcuno mercoledì, noi siamo disponibili, c'è l'udienza, altrimenti da martedì prossimo ci indicherà, ci farà un elenco dei testi. Ne citi un numero un po' superiore a quello che magari riusciamo. Da martedì, per martedì. Li cita questa settimana per martedì prossimo. Martedì, mercoledì e venerdì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – *(Intervento fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se li finiamo tra martedì e mercoledì, venerdì poi non la facciamo l'udienza. Deve citarli, perché non sono più di una ventina.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – *(Intervento fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, venerdì valuteremo, se proprio non volete, è stato un nostro errore, la programmazione purtroppo... Il problema è che è l'altra settimana,

allora. Martedì, mercoledì e venerdì invece erano indicati, non è stata una nuova udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi tagliamo, però voi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, noi siamo disponibili a venire incontro, non ci sono problemi. Domani ci farà sapere un programma. Per quanto riguarda il teste in videoconferenza Ruia, stiamo attendendo la risposta per quando sarà possibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dipende da lei, domani ci rappresenterà le sue esigenze difensive. Comunque, anche per motivi organizzativi vostri, vi diciamo già che quelle udienze dal 14 al 16 ottobre salteranno, perché sia io che la Dottoressa Misserini siamo impegnati in attività di formazione professionale obbligatoria. Dal 14 al 16 ottobre. Abbiamo volutamente chiesto di partecipare a corsi nella stessa settimana, proprio per evitare una doppia assenza e siamo state ammesse nella stessa settimana, anche se a corsi diversi, perché io Roma e la Dottoressa a Scandicci. Io a Roma a fare diritto bancario e la Dottoressa a Scandicci a fare – chiaramente - penale. Per cui siamo disponibili a trovare delle soluzioni. Dopodiché, dopo l'Avvocato Annicchiarico, gli altri Responsabili Civili hanno detto che li vogliono sentire dopo i testi, quindi si inizierà con l'esame dei testi a discarico degli imputati questa volta. Hanno chiesto di sentirli dopo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora si devono preparare gli altri Responsabili Civili, La Regione Puglia, l'Avvocato Loreto, Avvocato Iacobellis. È presente qualcuno per i Responsabili Civili? Ma mi sembra che era stato prestato il consenso. Sì, sì, Avvocato, era stato prestato da voi il consenso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era stato prestato da tutte le parti il consenso a sentirli dopo, perché forse erano i consulenti.

AVVOCATO V. VOZZA – Tutti i consulenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque gli Avvocati che sostituiscono i difensori dei Responsabili Civili, devono cominciare... Io ricordo che c'era stato il consenso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il consenso sui consulenti abbiamo dato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra anche su sentire dopo proprio i testi. Va bene, domani facciamo il punto della situazione. Ci vediamo domani.

